

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -



Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 RIOLO TERME (RA)



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
Naturale della Frattona



Riserva
Onferno



Riserva Naturale Bosco di
Scardavilla

REGOLAMENTO

DELLA RISERVA NATURALE BOSCO DELLA FRATTONA (IMOLA, BO)

LR 17 febbraio 2005, n.6 – Art. 46 e LR 23 dicembre 2011, n. 24 – Artt. 3 e 6

Approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 43 del 24 ottobre 2017

RIFERIMENTI ISTITUTIVI E ATTUATIVI.....	6
Perimetrazione e zonizzazione.....	6
Finalità e norme di attuazione e di tutela	6
Strumenti gestionali, regolamentari e programmatori	6
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Capo 1.1 - Compiti del Regolamento generale della Riserva.....	6
Art. 1.1.1 - Contenuti, efficacia, validità	6
Art. 1.1.2 - Rapporti con i regolamenti comunali vigenti.....	7
Capo 1.2 - Norme riguardanti la partecipazione dei cittadini e l’accesso alle informazioni	7
Art. 1.2.1 – Azioni per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse	7
Art. 1.2.2. Accesso all’informazione.....	7
Capo 1.3 - Emblema della Riserva naturale	7
Art. 1.3.1 - Norme generali	7
Capo 1.4 – Sorveglianza e controllo	7
Art. 1.4.1 – Sorveglianza territoriale	7
Capo 1.5 – Divieti.....	8
Art. 1.5.1 - Norme generali	8
Capo 1.6 – Sanzioni.....	8
Art. 1.6.1 - Norme generali	8
Art. 1.6.2 - Criteri e parametri per la fissazione dell’entità delle sanzioni	8
Art. 1.6.3 - Norme varie	9
TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO	9
Capo 2.1 - Conformità agli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva	9
Art. 2.1.1 - Parere di conformità	9
Art. 2.1.2 – Nulla osta.....	9
1. Natura giuridica del nulla osta.....	9
2. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta	10
3. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività oggetto di comunicazione	10
4. Presentazione dell’istanza.....	11
5. Trasmissione dell’istanza	11
6. Avvio del procedimento	12
7. Termini del procedimento e silenzio-assenso.....	12
8. Misure di semplificazione del procedimento	12
9. Istruttoria.....	12
10. Raccordo con le procedure di valutazione ambientale.....	14
11. Nulla osta e autorizzazione paesaggistica.....	14

12. Archivio/banca dati.....	15
Art. 2.1.3 – Autorizzazione	15
Capo 2.2 – Valutazione d’incidenza sulla ZSC IT4050004 “Bosco della Frattona”	16
Art. 2.2.1 - Valutazione d’incidenza	16
Art. 2.2.2 – Iter procedurale per la valutazione di incidenza	16
TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TUTELA	16
Capo 3.1 - Difesa del suolo, tutela dei geositi e delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche.....	16
Art. 3.1.1 - Norme generali	16
Capo 3.2 - Tutela della flora e della vegetazione.....	17
Art. 3.2.1 - Norme generali	17
Art. 3.2.2 - Flora particolarmente protetta.....	17
Art. 3.2.3 - Raccolta di piante, frutti, semi per la ricerca scientifica e per attività vivaistica.....	17
Capo 3.3 - Tutela delle aree forestali e dei prodotti del sottobosco.....	17
Art. 3.3.1 - Norme generali	17
Art. 3.3.2 Tutela particolare degli esemplari arborei	18
Capo 3.4 - Tutela della fauna	18
Art. 3.4.1 - Norme generali	18
Art. 3.4.2 Attività di cattura e controllo faunistico	19
Art. 3.4.3 Interventi e azioni per la conservazione di specie minacciate	19
Capo 3.5 - Tutela delle acque, delle sorgenti e delle rocce-magazzino	19
Art. 3.5.1 - Norme generali	19
Art. 3.5.2 - Manutenzione degli alvei	19
Art. 3.5.3 - Opere di presidio	19
Art. 3.5.4 – Captazioni e immissioni nei corpi idrici e nel suolo.....	20
Capo 3.6 - Gestione del sito Rete Natura 2000	20
Art. 3.6.1 - Oggetto.....	20
Art. 3.6.2 - Censimento e monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario	20
Art. 3.6.3 - Salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario	20
TITOLO 4 - DISCIPLINA DELL’ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DELLA RISERVA	21
Capo 4.1 – Accessibilità e fruizione	21
Art. 4.1.1 - Norme generali sull’accessibilità.....	21
Art. 4.1.2 - Accessi con mezzi motorizzati	21
Art. 4.1.3 - Fruizione dei sentieri all’interno della Riserva	21
Art. 4.1.4 - Modalità di fruizione dei parcheggi e delle aree di sosta	22
Art. 4.1.5 – Accessibilità mediante motocross, fuoristrada e sorvolo.	22
Art. 4.1.6 - Uso del fuoco.....	22
Art. 4.1.7 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	22

Capo 4.2 - Servizi e strutture fruitive della Riserva	23
Art. 4.2.1 – Norme generali su servizi e strutture per l’educazione ambientale, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica	23
Art. 4.2.2 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del Centro visitatori	23
TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE.....	24
Capo 5.1 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio	24
Art. 5.1.1 - Norme generali	24
Art. 5.1.2 - Raccolta di materiali di storia naturale	24
Art. 5.1.3 - Assistenza ai ricercatori	24
Art. 5.1.4 - Produzione e divulgazione dei risultati	24
Capo 5.2 - Attività sportive, ricreative, educative	24
Art. 5.2.1 - Norme generali inerenti eventi o manifestazioni ricreative e/o educative	24
Art. 5.2.2 - Richiesta di autorizzazione	25
Art. 5.2.3 - Divieto di eventi e manifestazioni in contrasto con le finalità istitutive della Riserva	25
Art. 5.2.4 - Segnaletica e pubblico.....	25
Art. 5.2.5 - Finalità di educazione ambientale.....	26
Art. 5.2.6 - Danni o comportamenti non corretti	26
Art. 5.2.7 - Obblighi del responsabile.....	26
Capo 5.3 - Attività edilizia	26
Art. 5.3.1 - Norme generali	26
Capo 5.4 - Manutenzione, adeguamento e realizzazione delle infrastrutture	26
Art. 5.4.1 - Norme generali	26
Art. 5.4.2 - Viabilità.....	26
Art. 5.4.3 – Acquedotti.....	27
Art. 5.4.4 - Elettrodotti ed elettrogeneratori eolici.....	27
Art. 5.4.5 - Telecomunicazioni	28
Capo 5.5 - Compatibilità ambientale delle attività consentite	28
Art. 5.5.1 - Finalità e oggetto	28
Art. 5.5.2 - Inquinamento acustico	28
Art. 5.5.3 - Inquinamento elettromagnetico	29
Art. 5.5.4 - Inquinamento idrico e del suolo	29
Art. 5.5.5 - Inquinamento atmosferico.....	30
Art. 5.5.6 - Inquinamento luminoso.....	30
Art. 5.5.7 - Gestione dei rifiuti	31
TITOLO 6 - NORME PER LA SALVAGUARDIA DI ELEMENTI NATURALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO	31
Capo 6.1 – Prescrizioni	31
Art. 6.1.1 Prescrizioni di carattere generale.....	31
Art. 6.1.2 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie altre attività	31

Art. 6.1.3 Attività venatoria e gestione faunistica	32
Art. 6.1.4 Attività agricola e zootecnica.....	33
Art. 6.1.5 Utilizzo dei boschi e gestione forestale	33
Art. 6.1.6 Pesca e gestione della fauna ittica.....	34
Art. 6.1.7 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche.....	34
Art. 6.1.8 Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo	35
Art. 6.1.9 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive.....	35
Art. 6.1.10 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari.....	36
Art. 6.1.11 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie	36
ALLEGATO A.....	38
ALLEGATO B.....	39
ALLEGATO C	40
ALLEGATO D	44
ALLEGATO E.....	49

RIFERIMENTI ISTITUTIVI E ATTUATIVI

La Riserva naturale orientata Bosco della Frattona (di seguito denominata Riserva), ricompresa nel territorio del Comune di Imola (di seguito denominato Comune), è stata istituita con deliberazione del Consiglio Regionale n. 299 del 27.03.1984, pubblicata in data 15.05.1984 sul Bollettino Ufficiale n. 61 della RER.

L'attuale Zona Speciale di Conservazione ZSC IT4050004 "Bosco della Frattona" (di seguito denominata sito), che si estende sull'intera superficie della Riserva, è stata individuata come sito di interesse comunitario con deliberazioni della Giunta Regionale n. 167 del 13.02.2006 e n. 456 del 03.04.2006 con le quali sono state segnalate al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio le aree meritevoli di essere riconosciute come siti Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive comunitarie 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat).

In attuazione dell'art. 40, comma 6 della LR n. 24 del 23.12.2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano" il Consiglio Provinciale di Bologna con deliberazione n. 38 del 23 luglio 2012 chiede alla Regione Emilia-Romagna di trasferire all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna (di seguito denominato Ente), le competenze in materia di Aree protette e Rete Natura 2000 compreso la gestione della Riserva naturale orientata del Bosco della Frattona.

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di G.R. n. 1669 del 05.11.2012 stabilisce i tempi di attuazione del trasferimento di funzioni:

- dal 1° gennaio 2013 per la gestione delle Riserve naturali;
- dal 1° aprile 2013 per la gestione dei siti Rete Natura 2000.

Le strutture della Riserva sono gestite secondo i contenuti della convenzione tra il Comune e l'Ente, approvata con Delibera del Comitato Esecutivo n. 16 del 18.05.2017.

Perimetrazione e zonizzazione

La Riserva è attualmente perimetrata come da allegato cartografico del Decreto Regionale n. 299 del 27.03.1984.

Finalità e norme di attuazione e di tutela

Le finalità istitutive della Riserva sono dettagliate al punto 4 del sopraccitato atto istitutivo, mentre le norme di attuazione e di tutela della Riserva sono contenute al punto 6 del medesimo atto.

Strumenti gestionali, regolamentari e programmatori

La LR 6/2005 prevede uno strumento gestionale, regolamentare e programmatico per le Riserve naturali: il "Regolamento della Riserva".

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1.1 - Compiti del Regolamento generale della Riserva

Art. 1.1.1 - Contenuti, efficacia, validità

1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto istitutivo della Riserva.

2. Ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale del 17 febbraio 2005 n. 6, è compito del Regolamento, attraverso un'adeguata analisi territoriale e ambientale:

- disciplinare le attività consentite e le relative modalità attuative, nonché l'accesso del pubblico;
- fissare i criteri e i parametri degli indennizzi;
- indicare le aree e i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla conservazione e al ripristino ambientale del territorio;
- disciplinare le forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato;

- prevedere e disciplinare eventuali particolari forme di agevolazioni e incentivi per attività, iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro della Riserva.

3. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, il presente Regolamento acquista efficacia. Gli organi competenti esercitano la sorveglianza territoriale per assicurare il rispetto del presente Regolamento; le violazioni sono sanzionate secondo quanto disposto dalla LR 6/2005, come previsto dal presente Regolamento, restando salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di danno ambientale di cui all'art. 18 della L 349/1986.

Art. 1.1.2 - Rapporti con i regolamenti comunali vigenti

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, hanno piena efficacia anche nel territorio della Riserva le norme regolamentari comunali vigenti.

Capo 1.2 - Norme riguardanti la partecipazione dei cittadini e l'accesso alle informazioni

Art. 1.2.1 – Azioni per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse

1. È fatta salva la facoltà di promuovere riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazioni in ordine a fatti, problemi e iniziative che riguardino la tutela degli interessi collettivi in materia ambientale, la conoscenza e il rispetto delle norme e dei divieti disciplinati dall'atto istitutivo e dal Regolamento.

Art. 1.2.2. Accesso all'informazione

1. L'Ente rende disponibili le informazioni relative alla Riserva, a chiunque ne faccia richiesta, in base a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

2. Il Comune mette a disposizione dei cittadini le informazioni della Riserva, sulla base di quanto previsto dal proprio "Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documenti", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 30.06.2010 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell'11.02.2015.

3. Le informazioni di interesse generale sullo stato dell'ambiente e sulle attività della Riserva sono divulgate al pubblico mediante gli opportuni mezzi di comunicazione, in particolare il sito web ufficiale dell'Ente.

4. L'Ente ha comunque facoltà di non divulgare dati e informazioni naturalistiche sensibili, ad esempio riguardanti habitat e specie rari o minacciati, nel caso in cui pubblicizzare tali informazioni possa in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, mettere a rischio la conservazione degli habitat o la sopravvivenza delle specie.

Capo 1.3 - Emblema della Riserva naturale

Art. 1.3.1 - Norme generali

1. L'uso del nome e dell'emblema della Riserva è riservato all'Ente, il quale, sentito il Comune, lo può concedere a terzi per qualificare attività, servizi e prodotti locali che presentino requisiti adeguati.

2. Eventuali, criteri e modalità per la concessione in uso a terzi del nome e dell'emblema della Riserva sono stabiliti, ove occorra, dall'Ente attraverso apposito provvedimento.

3. L'emblema ufficiale della Riserva e le relative specifiche tipografiche sono allegati al presente Regolamento (Allegato A).

Capo 1.4 – Sorveglianza e controllo

Art. 1.4.1 – Sorveglianza territoriale

1. Ai sensi dell'art. 44 della LR 6/2005 la sorveglianza del territorio nonché la vigilanza amministrativa della Riserva è compito dell'Ente.

2. La sorveglianza del territorio è disciplinata dall'art. 55 della LR 6/2005, che prevede che l'Ente si avvalga di personale proprio con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse; inoltre, le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla LR 24/2003, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.

Capo 1.5 – Divieti

Art. 1.5.1 - Norme generali

1. Le attività vietate nell'ambito del perimetro della Riserva sono elencate prioritariamente nell'atto istitutivo e nel presente Regolamento, nonché nelle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. L'inottemperanza a tali divieti comporta, la specifica sanzione riportata al capo 1.6 'Sanzioni'.

L'elenco di divieti e sanzioni è riportato nella tabella in calce al Regolamento (Allegato B).

Capo 1.6 – Sanzioni

Art. 1.6.1 - Norme generali

1. Ai sensi dell'art. 60 della LR 6/2005, ferme restando le sanzioni previste per chi non rispetti le leggi vigenti in materia ambientale, a chiunque violi le disposizioni contenute:

- nel presente Regolamento;
- nell'atto istitutivo della Riserva;
- nelle misure generali e specifiche di conservazione del sito;

viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00; nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 a euro 250,00.

2. Per alcune specifiche fattispecie, l'entità delle sanzioni pecuniarie è determinata dall'art. 60, comma 2, della LR 6/2005, modificata e integrata dall'art. 35, comma 2, della LR 4/2007.

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino, entro un congruo termine, l'Ente procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

Art. 1.6.2 - Criteri e parametri per la fissazione dell'entità delle sanzioni

1. La tipologia e l'entità delle sanzioni sarà definita in base alla gravità dell'infrazione, i criteri e i parametri da utilizzare per valutare la gravità dell'infrazione e fissare l'entità delle sanzioni sono quelli indicati di seguito, specificando che non sono in ordine di importanza:

a) Tipo dei beni danneggiati: sono considerate più gravi le violazioni commesse ai danni dell'equilibrio idrogeologico, della qualità delle acque, dell'assetto naturale delle principali formazioni geologiche e in particolare dei complessi carsici, dell'equilibrio e della qualità dei suoli, della flora spontanea protetta ai sensi della LR 2/1977 e della lista specifica allegata, della fauna invertebrata e vertebrata.

b) Entità del danno: per i fattori abiotici si considerano l'estensione di suolo interessato e/o sistema idrico coinvolto, per i fattori biotici si considerano il numero di individui danneggiati o uccisi e i loro connotati biologici (più gravi i casi di specie vegetali estirpate dalle radici e/o in fase di fioritura, oppure

di individui animali femmine in fase riproduttiva o di parto, di individui cuccioli o giovani, o di distruzione di nidi con uova, tane, ecc.).

c) Durata e reversibilità del danno: si considera per quanto tempo si è protratta la violazione e se essa ha comportato un danno e uno squilibrio più o meno facilmente reversibile con processi naturali.

d) Processi indiretti innescati dal danno: si considerano le eventuali conseguenze negative di vario tipo che l'azione può innescare a breve, medio e lungo termine negli equilibri ambientali o comunque nelle situazioni naturali dei vari componenti dell'ambiente.

e) Recidività: si considerano più gravi i casi in cui l'autore della violazione abbia già commesso altre trasgressioni riguardanti il territorio della Riserva.

f) Intenzionalità e consapevolezza: si considerano più gravi le violazioni volontarie e/o commesse a conoscenza dell'esistenza della Riserva e delle norme che la regolano.

Art. 1.6.3 - Norme varie

1. Ai soggetti titolari dei compiti sanzionatori previsti dalla LR 6/2005 compete l'irrogazione delle sanzioni e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
2. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/1981 e dell'art. 15 della LR 2/1977.
3. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente.
4. Divieti, sanzioni e relativo ambito di applicazione sono elencati nella tabella di cui all'Allegato B del presente Regolamento.

TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO

Capo 2.1 - Conformità agli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva

Art. 2.1.1 - Parere di conformità

1. I Piani e i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi a interventi, impianti e opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente rispetto alle norme dell'atto istitutivo e del Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 48 della LR 6/2005.
2. Al fine di assicurare la semplificazione delle procedure, la formulazione del parere di conformità si coordina, ove possibile, con la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) o di valutazione di incidenza relativa allo stesso Piano, Regolamento o Programma.
3. Il Parere di conformità è richiesto dall'Ente competente per l'approvazione del Piano, Regolamento o Programma. L'Ente si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta con la richiesta di documentazione integrativa. Trascorso detto termine, il parere s'intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 49 della LR 6/2005. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.
4. Il Parere di conformità può contenere prescrizioni e indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano, Regolamento o Programma.

Art. 2.1.2 – Nulla osta

1. Natura giuridica del nulla osta.

In base alle disposizioni della legislazione vigente in materia, nazionale e regionale (cfr. L 394/91 art. 13, LR 6/2005 art. 49), il nulla osta si configura quale:

- provvedimento di competenza dell'Ente inerente il territorio della Riserva per la verifica della conformità del progetto di intervento, impianto, opera, attività entro i perimetri della stessa, alle disposizioni dell'atto istitutivo e del Regolamento. La valutazione contenuta nel nulla osta trae legittimazione dalle disposizioni contenute nell'atto istitutivo e negli strumenti di pianificazione e

gestione della Riserva sopra richiamati che ne costituiscono, pertanto, parametri tecnico-normativi necessari e indefettibili;

- provvedimento sempre necessario, fatte salve le esclusioni previste dalle normative, in caso di progetti di interventi, impianti, opere, attività di trasformazione dell'assetto ambientale e paesaggistico della Riserva;
- provvedimento preventivo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni salvo il caso in cui non sia diversamente previsto dalla legislazione vigente;
- provvedimento autonomo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni cui dare autonoma evidenza, verso cui è possibile fare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel previsto termine di 60 giorni. Avverso il provvedimento di rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L 349/86 art. 13.

2. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta

I progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio della Riserva, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta:

- a) interventi a cura dell'Ente, per l'attuazione delle finalità della Riserva, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dalla LR 24/2011 art. 3 e LR 13/2015 art. 18;
- b) interventi a cura dell'Ente nella ZSC IT4050004 "Bosco della Frattona", previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione di tale sito e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nel piano di gestione;
- c) interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta, secondo il disposto della LR 6/2005, art. 48, comma 1;
- d) attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nell'atto istitutivo e nel Regolamento della Riserva.

3. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività oggetto di comunicazione

La realizzazione di specifiche tipologie d'interventi, impianti, opere, attività, il cui impatto di norma non comporta alterazioni significative per l'ambiente e il paesaggio è oggetto di comunicazione da parte dell'interessato alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.

Sono soggetti alla comunicazione:

- a) gli interventi edilizi riguardanti opere interne, gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, gli interventi edilizi di cui alla LR 15/2013 lett. a), b), c), d), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri);
- b) gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non determinino un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle aree protette (in riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche, alla modesta entità dell'intervento, nonché a quanto stabilito da normative specifiche), non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino aumento di carico urbanistico e non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri). Si precisa in proposito che il rilascio del nulla osta per le restanti tipologie di variazioni minori in corso d'opera, definite dalla LR 15/2013, art. 22 deve essere preventivo alla loro realizzazione;
- c) gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2005.

4. Presentazione dell'istanza

Il procedimento si effettua ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo le modalità specifiche e gli aspetti procedurali definiti dal presente Regolamento ai sensi della LR 6/2005, artt. 40 e 58.

L'istanza finalizzata al rilascio del nulla osta è presentata sulla base della modulistica-tipo di cui all'Allegato C al presente regolamento.

L'istanza si compone dei seguenti documenti:

- a) elaborati tecnico-progettuali, ossia documentazione idonea a descrivere compiutamente:
- gli interventi, impianti, opere, attività da realizzare;
 - lo stato di fatto in cui si interviene, con riferimento all'oggetto specifico e al suo intorno (costituito dall'area di intervento e dall'area di pertinenza, nonché dal contesto più vasto in cui si inserisce l'intervento);

tale documentazione si compone di elaborati grafici e cartografici, fotografici nonché di documentazione amministrativa di cui all'Allegato D;

- b) documentazione a corredo, ossia:
- la relazione paesaggistica, in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al D. Lgs. 42/2004 art. 146, secondo le finalità, i criteri di redazione e i contenuti definiti nell'allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
 - il modulo di pre-valutazione ovvero lo studio d'incidenza, in funzione del potenziale impatto sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, in caso di intervento soggetto anche alla procedura di valutazione d'incidenza di cui alla LR 7/2004.

Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente punto 3, gli elaborati relativi all'istanza sono costituiti unicamente da:

- relazione descrittiva dell'intervento, impianto, opera, attività;
- asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica stabilita al punto 3;

l'istanza, in tal caso, è presentata sulla base della modulistica-tipo di cui all'Allegato E al presente regolamento.

5. Trasmissione dell'istanza

In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'istanza sarà trasmessa all'Ente per il tramite dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, anche attraverso apposita Conferenza di servizi, qualora ricorrano i presupposti, come disciplinata dall'art. 14 della L 241/1990. In tal caso vengono trasmessi all'Ente, da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, gli elaborati relativi all'istanza, corredati dagli eventuali pareri, se necessari e già espressi, che abbiano attinenza con il progetto.

Nei casi di cui al comma precedente il soggetto richiedente inserirà l'istanza di nulla osta, debitamente compilata, tra la documentazione da allegare alla richiesta inerente il procedimento principale dell'Amministrazione che rilascia il provvedimento autorizzativo ulteriore rispetto al nulla osta.

Ai sensi dell'art. 4 della LR 15/2013, c.m. dalla LR 12/2017, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite a un'unica struttura, denominata "Sportello unico per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati, che costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le CILA (Comunicazioni inizio lavori asseverata), le SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), i permessi di costruire e l'intervento edilizio.

Ai sensi dell'art. 5 della LR 15/2013, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP (Sportello unico attività produttive).

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata, l'Ente è tenuto a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le domande di nulla osta e la relativa documentazione ad esso eventualmente presentata, dandone comunicazione al richiedente.

6. Avvio del procedimento

A seguito della trasmissione dell'istanza, di cui al precedente punto 5, secondo quanto stabilito dalla L 241/1990, art. 7 e seguenti, e verificata la completezza della domanda entro i termini di cui al successivo punto 7, viene data comunicazione al soggetto che ha trasmesso l'istanza stessa, indicando:

- la data di avvio del procedimento;
- la competenza tecnico-amministrativa;
- il responsabile del procedimento;
- le modalità per prendere visione degli atti;
- la data di conclusione entro 60 giorni dalla data di avvio, salvo interruzione dei termini (che potrà essere effettuata una sola volta);
- le informazioni circa l'istituto del silenzio-assenso;
- i recapiti e gli orari di apertura degli uffici.

7. Termini del procedimento e silenzio-assenso

Il provvedimento relativo al nulla osta è emesso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato, come previsto dall'art. 49 della LR 6/2005.

In caso di documentazione incompleta l'Ente ne dà comunicazione al soggetto proponente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il rilascio del nulla osta decorrono dal ricevimento di tutti i documenti richiesti per il completamento formale della domanda.

Il termine del procedimento potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni, per necessità derivanti da complessità dell'istruttoria, con eventuale richiesta motivata e analitica di ulteriore documentazione ovvero in caso di necessità di consultazione di esperti in materia. In tale caso il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione richiesta.

Ferma restando la tempistica massima di legge sopra illustrata, i tempi effettivi di istruttoria da parte dell'Ente sono improntati al principio di celerità del procedimento tenuto conto delle tipologie di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposte a istanza di nulla osta.

Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente punto 3, il nulla osta può intendersi comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza, senza attendere il decorso del termine dei 60 giorni.

8. Misure di semplificazione del procedimento

Nel caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'Ente, nei casi previsti dalla legislazione vigente, rilascia il nulla osta nell'ambito di Conferenza di servizi come disciplinata dall'art. 14 della L 241/1990 e secondo quanto disposto dall'art. 4bis della LR 15/2013 ovvero mediante altro modulo di semplificazione procedimentale qualora sia stata richiesta dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.

L'Ente concorda con le Amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi necessari all'intervento, impianto, opera, attività le procedure idonee ad evitare o a contenere, a norma delle leggi vigenti, qualsiasi aggravio all'iter amministrativo, ivi incluso la riduzione del termine per il rilascio del nulla osta.

9. Istruttoria

a) Verifica di conformità dell'intervento. Come disposto dall'art. 49 della LR 6/2005, l'istruttoria del procedimento consiste in una verifica di conformità dei progetti di interventi, impianti, opere, attività

alle disposizioni degli atti istitutivi e degli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva, come di seguito indicati:

- norme di attuazione e di tutela dell'atto istitutivo;
- disposizioni del Regolamento della Riserva, approvato.

b) Criteri dell'istruttoria. L'Ente, nell'ambito dell'istruttoria, procede preliminarmente a verificare che il progetto di intervento, impianto, opera, attività da realizzare sia consentito dalle disposizioni proprie della Riserva, contenute negli atti e negli strumenti elencati al precedente comma a), in base alla specifica zona in cui è previsto e alle modalità e caratteristiche di realizzazione e gestione, qualora le disposizioni della Riserva riportino dettagli su dimensioni, materiali, ecc.

In caso di intervento, impianto, opera, attività consentita dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva, l'Ente procede quindi ad accertare, sulla base delle conoscenze scientifiche su specie, elementi e ambienti, il rispetto, da parte dell'intervento, delle finalità di salvaguardia della Riserva come perseguite dagli atti e dagli strumenti di cui al precedente comma a), nonché il rispetto delle normative specifiche vigenti in materia.

c) Motivi ostativi e osservazioni. L'Ente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego del nulla osta, comunica tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta indicando tutti gli elementi motivazionali che potrebbero, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, suffragare un provvedimento finale negativo, assegnando un termine all'istante per eventuali osservazioni, decorso il quale, senza che siano pervenute osservazioni, conclude il procedimento. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni compresa la formulazione e presentazione di soluzioni alternative al progetto originario, redatte sulla base dei motivi ostativi comunicati. Le soluzioni alternative rispetto al progetto originario possono riguardare:

- modifiche dell'ubicazione delle opere;
- modifiche del dimensionamento delle opere;
- modifiche delle tipologie costruttive adottate;
- modifiche delle modalità gestionali dell'area.

Le soluzioni alternative proposte devono essere illustrate dalla specifica documentazione di cui al punto 4, lett. a) e b). L'Ente valuta le osservazioni presentate dall'istante in base alle modalità specificate nel precedente comma a) e, ove ritenga di non poterle condividere, ne dà conto in sede di adozione del provvedimento finale di diniego, mediante adeguata motivazione. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe il termine entro il quale l'Ente deve pronunciarsi e il termine ricomincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni. Qualora nel termine assegnato non pervengano osservazioni, l'Ente conclude il procedimento.

Se il provvedimento di rilascio o diniego del nulla osta dell'Ente è reso nell'ambito di una procedura di Conferenza di servizi di cui al precedente punto 8, in presenza di motivi ostativi l'Ente emetterà un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e contenente eventuali suggerimenti di modifiche che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. Sarà cura dello Sportello unico che ha avviato il procedimento principale formalizzare il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/1990.

d) Rilascio o diniego del nulla osta. L'esito dell'istruttoria determina la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di rilascio del nulla osta, eventualmente con prescrizioni di cui al successivo comma e), ovvero con un provvedimento di rilascio del nulla osta per decorrenza del termine, ovvero con un provvedimento di diniego del nulla osta. Il rilascio o diniego del nulla osta è adottato con un provvedimento del Direttore. L'esito positivo del nulla osta, unitamente alle prescrizioni eventuali in esso contenute, deve avere specifica evidenza nel provvedimento abilitativo o autorizzativo o di assenso comunque denominato rilasciato dall'Amministrazione titolare del procedimento principale. È, quindi, opportuno che l'Ente ne faccia menzione in sede di rilascio del provvedimento di nulla osta. Il provvedimento di diniego del nulla osta deve essere sempre motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali il progetto dell'intervento, impianto, opera, attività non risulta conforme alle disposizioni dell'area protetta.

e) Prescrizioni. Il provvedimento di rilascio del nulla osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dell'area protetta. Le prescrizioni devono pertanto essere riferite:

- alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni dell'atto istitutivo e del presente Regolamento;
- all'attuazione, congiuntamente con l'intervento, di misure mitigative degli effetti negativi sulle esigenze di salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle disposizioni della Riserva, definite sulla base dei dati conoscitivi su specie, elementi e ambienti e legate alle fasi di realizzazione e all'area oggetto di intervento. Tali misure possono riguardare:
 - limitazioni temporali alla realizzazione delle opere (es. divieto d'esecuzione dei lavori o d'utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie tutelate);
 - limitazioni spaziali (es. divieto d'accesso o d'esecuzione dei lavori in una certa area giacché molto delicata dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali tutelati);
 - limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e d'attrezzature (es. obbligo d'impiego di un determinato, specifico macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto a un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente impatto negativo sull'ambiente e il paesaggio);
 - obbligo di inserire opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari di specie esclusivamente autoctone e tipiche dei luoghi, ecc.);
 - obbligo di ripristino delle aree degradate (es. ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere, con esclusivo utilizzo di sementi di provenienza locale certificata) o dell'area in oggetto, una volta cessato l'utilizzo previsto in progetto.

f) Pubblicazione. Ai sensi della L 394/1991 art. 13, l'Ente dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente:

- per esteso nel caso di provvedimento di diniego;
- per estratto nel caso di provvedimento positivo espresso nonché determinatosi per decorrenza del termine.

10. Raccordo con le procedure di valutazione ambientale

a) Raccordo con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a VIA, l'esito dell'istruttoria relativa al nulla osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi di cui alla L 241/1990, art. 14. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla osta con le eventuali prescrizioni.

b) Raccordo con la procedura per la valutazione d'incidenza. Qualora il progetto d'intervento, impianto, opera, attività coinvolga la ZSC IT4050004 "Bosco della Frattona", la valutazione d'incidenza sul progetto è effettuata dall'Ente. Nel caso in cui in capo all'Ente si sommino sia la competenza a effettuare la valutazione d'incidenza sia la competenza al rilascio del nulla osta, l'esito della valutazione d'incidenza è reso congiuntamente a quello del nulla osta. L'Ente, in tal caso, esprime nel medesimo atto l'esito della valutazione d'incidenza nonché la decisione in ordine al nulla osta con specifica e distinta evidenza di tutti gli aspetti di competenza dell'Ente. Si chiarisce inoltre che deve essere garantita la coerenza tra gli esiti dei suddetti procedimenti ovvero, in caso di progetto con valutazione d'incidenza con esito negativo, il provvedimento di nulla osta sarà di diniego.

Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non vale il silenzio assenso.

11. Nulla osta e autorizzazione paesaggistica

Al fine di stabilire criteri procedurali che consentano un coordinamento tra i due istituti del nulla osta e dell'autorizzazione paesaggistica per un'efficace salvaguardia degli aspetti ambientali, naturalistici, culturali e paesaggistici oggetto di particolare tutela nel territorio delle aree protette, l'Ente, relativamente all'autorizzazione paesaggistica ordinaria, può concordare con i Comuni i tempi per l'espressione del nulla osta così da consentire che il provvedimento di rilascio del nulla osta, comprese le eventuali prescrizioni, sia allegato alla relazione tecnica illustrativa che il Comune deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 146, comma 7 come richiamato dalla LR 24/2017 art. 70, comma 7.

Per l'autorizzazione paesaggistica semplificata, l'espressione del nulla osta è rilasciata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, di cui agli artt. 14 e segg., della L 241/1990, entro i termini previsti dall'art. 11, comma 2 del DPR 31/2017.

12. Archivio/banca dati

Per consentire l'analisi dei provvedimenti presi, al fine di una corretta gestione delle aree protette, l'Ente è tenuto a predisporre un archivio informatizzato, o banca-dati, delle istanze di nulla osta e relativa istruttoria, da tenere costantemente aggiornato.

L'archivio informatizzato, per ciascuna istanza di nulla osta, riporta almeno le seguenti informazioni:

- i dati geografici, relativi alla localizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività proposto, con l'individuazione dell'area interessata quando significativo;
- i dati descrittivi, relativi a:
 - tipologia di intervento, impianto, opera, attività;
 - Area protetta e zona della stessa in cui è localizzato l'intervento;
 - elementi o aspetti tutelati dall'Area protetta potenzialmente interessati dall'intervento (naturali o storico-culturali);
 - provvedimento conclusivo del procedimento e motivazioni in caso di diniego;
 - eventuali prescrizioni;
 - data di inizio e di conclusione del procedimento;
 - eventuale proroga del termine del procedimento con indicate le motivazioni;
 - note varie (contatti avuti con altri soggetti, ecc.);
 - osservazioni da parte del richiedente con eventuali soluzioni alternative.

L'archivio, predisposto dall'Ente, è reso disponibile alla Regione Emilia-Romagna per le necessità istituzionali.

Art. 2.1.3 – Autorizzazione

Per lo svolgimento delle attività di seguito elencate occorre apposita autorizzazione (nulla osta), che può indicare specifiche modalità e limitazioni per l'esercizio dell'attività richiesta, nonché la durata dell'autorizzazione stessa.

Elenco delle autorizzazioni del cui rilascio è competente l'Ente:

ARTICOLI DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE
Art. 3.2.3 - 2	Raccolta di frutti o semi per riproduzione di piante
Art. 4.1.2 - 3	Accesso con mezzi motorizzati, per ricerca scientifica, studio, manutenzione o per accesso ai disabili.
Art. 4.1.3 - 5	Personale terzo addetto all'accompagnamento di singoli o gruppi sui sentieri della Riserva temporaneamente interdetti per motivi di sicurezza/tutela
Art. 4.1.5 - 4	Sorvolo a bassa quota
Art. 4.1.7 - 2	Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a scopo commerciale, pubblicitario, editoriale, ecc.
Art. 4.1.7 - 4	Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive della fauna in fasi fenologiche sensibili per eccezionali motivazioni di carattere scientifico e/o informativo
Art. 4.2.2 - 1	Personale terzo addetto a visite di singoli o gruppi per programmi di carattere educativo-didattico
Art. 5.1.1	Ricerche, monitoraggi e studi di carattere scientifico condotti da terzi
Art. 5.1.2 - 1	Raccolta materiali naturalistici quali materiali geologici, esemplari di flora e fauna, reperti osteologici o archeologici

Art. 5.2.1 - 1	Manifestazioni ricreative, educative, ecc.... organizzate da terzi
Art. 5.4.2 - 1	Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità
Art. 5.4.3 - 1	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di captazione e trasporto dell'acqua

Capo 2.2 – Valutazione d’incidenza sulla ZSC IT4050004 “Bosco della Frattona”

Art. 2.2.1 - Valutazione d’incidenza

1. Tutti i Piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro varianti, tutti i progetti con le loro varianti, nonché tutti gli interventi che riguardino aree al cui interno ricada interamente o parzialmente la ZSC IT4050004 “Bosco della Frattona”, sono soggetti alla Valutazione di incidenza, sulla base della procedura individuata dalla LR 7/2004 e dalla deliberazione di Giunta Regionale 1191/2007, secondo quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva 43/92/CEE.

2. Sono altresì soggetti a Valutazione di Incidenza quei piani, progetti e interventi che pur interessando aree immediatamente esterne al sito, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti ad essa limitrofi.

3. Sono esclusi dalla procedura di incidenza:

- i piani di gestione dei siti stessi;
- i progetti e gli interventi attuativi dei piani di gestione;
- gli interventi indicati nell’Allegato D della deliberazione di Giunta Regionale 79/2018 c.m. dalla deliberazione di Giunta Regionale 1147/2018, in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi indicati incidano in maniera negativa e significativa sui siti Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti;
- i progetti e gli interventi individuati dal piano di gestione del sito come privi d’incidenza negativa significativa sull’integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie.

Art. 2.2.2 – Iter procedurale per la valutazione di incidenza

1. Ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 della LR 7/2004, l’autorità competente alla valutazione d’incidenza di un piano nei confronti di un sito Rete Natura 2000, è lo stesso soggetto pubblico cui compete l’approvazione del piano di gestione.

2. Il soggetto competente per la valutazione di incidenza sulla ZSC IT4050004 “Bosco della Frattona” è individuato nell’ Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità Romagna.

3. Per ogni aspetto procedurale, ambito di applicazione e criterio per l’effettuazione della valutazione di incidenza, si rimanda all’Allegato B della deliberazione di Giunta Regionale 1191/2007, che disciplina in dettaglio la materia.

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TUTELA

Capo 3.1 - Difesa del suolo, tutela dei geositi e delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche

Art. 3.1.1 - Norme generali

1. Sulla base di quanto disposto dall’atto istitutivo della Riserva, nel perimetro della Riserva stessa è vietato aprire e coltivare cave, effettuare attività di sbancamento e movimento di terra, aprire e mantenere discariche.

2. Per quanto attiene alle norme inerenti la difesa del suolo, tutela dei geositi (n. 129 “Ripa del Rio Correcchio”) e delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, nel perimetro della

Riserva, è vietata la raccolta e l'asportazione di minerali, rocce e fossili; nella Riserva vale quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Capo 3.2 - Tutela della flora e della vegetazione

Art. 3.2.1 - Norme generali

1. Nel perimetro della Riserva sono di norma vietati:

- il danneggiamento e la distruzione di vegetali di ogni specie e tipo, l'abbattimento e comunque il danneggiamento degli alberi, fatti salvi gli eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni di equilibrio naturale;
- la raccolta, di qualsiasi specie e prodotto, incluso muschio e terriccio;
- l'introduzione di qualsiasi specie vegetale che sia in contrasto con gli equilibri biologici fatte salve le decisioni prese in proposito da parte degli organi di gestione e comunque con l'apporto di esperti;
- esercitare il pascolo (di capre, ovini, bovini, equini e suini) in qualsiasi forma.

Art. 3.2.2 - Flora particolarmente protetta

1. Fatte salve tutte le misure di tutela per le piante spontanee presenti nella Riserva, nonché le misure di tutela e le specie protette indicate dalla LR 2/1977, l'Ente individua e aggiorna, attraverso apposito provvedimento, l'elenco delle entità floristiche che, sulla base della loro rarità, status e importanza nella Riserva, sono da considerare particolarmente protette e quindi oggetto:

- di monitoraggi periodici finalizzati alla definizione aggiornata dello stato di conservazione e dei fattori di minaccia;
- di eventuali attività mirate di conservazione *in-situ* ed *ex-situ*.

Art. 3.2.3 - Raccolta di piante, frutti, semi per la ricerca scientifica e per attività vivaistica

1. L'Ente può autorizzare la raccolta dell'intera pianta o di sue parti nell'ambito di ricerche scientifiche e di monitoraggi, con le modalità indicate al successivo comma 2.

2. Chiunque intenda raccogliere frutti o semi per la riproduzione di piante appartenente alla flora locale dovrà essere autorizzato dall'Ente in seguito ad apposita richiesta; la domanda di raccolta dovrà indicare le finalità della stessa (utilizzo personale, vendita, ecc.), le specie oggetto della raccolta, la località della raccolta, i quantitativi e i periodi in cui si intende svolgere la raccolta.

Capo 3.3 - Tutela delle aree forestali e dei prodotti del sottobosco

Art. 3.3.1 - Norme generali

1. All'interno della Riserva l'Ente può realizzare interventi di manutenzione forestale ordinaria e straordinaria finalizzati al ripristino naturalistico (ad esempio conversioni a fustaia, apertura di chiarie e radure, taglio di conifere o altre essenze alloctone), così come interventi di potenziamento della biodiversità forestale (ad esempio impianto di nuove parcelle forestali realizzate con ecotipi locali, creazione artificiale di necromassa legnosa, creazione di cavità in alberi morti, posizionamento di nidi artificiali e bat-box).

2. Nella Riserva, l'Ente può realizzare i seguenti interventi di manutenzione:

- potatura degli alberi fino a un'altezza di 2,5 m da terra, qualora i rami producano impedimento concreto al transito dei mezzi sulla viabilità di confine e lo svolgimento delle normali pratiche agricole nei terreni confinanti; tali operazioni sono valutate preventivamente dai tecnici dell'Ente, che indica modalità e tempi di esecuzione coincidenti con i tempi di quiescenza delle essenze e di minore disturbo per la fauna;
- taglio di alberi, o loro parti, soggetti a morte naturale o seccagginosi, nel caso in cui sia messa a rischio l'incolumità pubblica o si tratti di interventi puntiformi ritenuti necessari per la tutela del

bosco; gli alberi tagliati saranno lasciati al suolo per consentire l'incremento della necromassa legnosa del bosco;

- interventi volti alla cura, al rinvigorismento, al mantenimento in buono stato vegetativo di siepi, filari alberati o alberi isolati.

Art. 3.3.2 Tutela particolare degli esemplari arborei ¹

1. La Riserva tutela gli esemplari arborei di maggiore dimensione di specie autoctone e/o valore storico paesaggistico, nonché quelli di maggiore importanza per la fauna selvatica, quali siti di riproduzione, alimentazione e rifugio.

2. A tal fine in tutta la Riserva è vietato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, il taglio di alberi di grandi dimensioni e/o aventi valore storico-culturale e/o paesaggistico; parimenti è vietato il taglio degli alberi cavitati, anche se morti in piedi o deperenti, tali da poter ospitare comunità di chiroterri.

3. L'Ente predisporrà, attraverso atti successivi, il censimento e la georeferenziazione degli esemplari da tutelare, e potrà inoltre stabilire, attraverso apposito provvedimento, ulteriori specifiche tecniche in merito a:

- caratteristiche e parametri dimensionali degli alberi oggetto di tutela;
- criteri e parametri di valutazione del valore storico-culturale e paesaggistico degli esemplari arborei;
- condizioni eccezionali di pericolo per l'incolumità pubblica che rendono necessario l'abbattimento, ancorché in presenza di chiroterri.

Capo 3.4 - Tutela della fauna

Art. 3.4.1 - Norme generali

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della fauna e di aree protette (Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, L 157/1992, LR 8/1994, LR 7/2004, LR 6/2005, LR 15/2006, etc.), sulla base di quanto disposto dall'atto istitutivo della Riserva e dal Piano Faunistico Venatorio, all'interno del perimetro della Riserva stessa sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma e ogni tipo di cattura di animali, la raccolta e distruzione delle uova, pulli e nidi, la distruzione o il danneggiamento di tane, fatti salvi gli eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni di equilibrio, realizzati direttamente dall'Ente o per conto di esso;
- il disturbo della fauna;
- l'introduzione di qualsiasi specie animale, fatti salvi eventuali interventi realizzati direttamente dall'Ente o per conto di esso;
- la cattura della fauna selvatica, fatti salvi eventuali interventi di ricerca svolti direttamente dall'Ente o previa autorizzazione dell'Ente stesso;
- l'esercizio della pesca in qualsiasi forma;
- il taglio di alberi ospitanti nidi di uccelli rapaci o ospitanti colonie di chiroterri;
- la raccolta di materiali naturalistici (Insetti, Anfibi e loro uova o larve, Rettili e loro uova ecc.), fatti salvi eventuali interventi di ricerca svolti direttamente dall'Ente o previa autorizzazione dell'Ente stesso.

¹ Normativa di riferimento: LR 2/1977, art. 6 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco"; L 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"; Decreto 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento"

Art. 3.4.2 Attività di cattura e controllo faunistico

1. All'interno della Riserva sono consentite attività di controllo della fauna solo nel caso questa raggiunga densità non compatibili con gli equilibri naturali, secondo piani redatti e approvati dall'Ente, previo parere favorevole dell'ISPRA, laddove necessario ai sensi delle norme vigenti.
2. In caso di presenza di cani o gatti randagi, dovranno essere realizzati interventi di cattura.

Art. 3.4.3 Interventi e azioni per la conservazione di specie minacciate

1. All'interno della Riserva, su iniziativa dell'Ente, è possibile realizzare interventi e azioni volti alla tutela, protezione e conservazione di specie animali rare, minacciate e/o tutelate da normativa regionale, nazionale o comunitaria, quali ad esempio:
 - la realizzazione di pozze o piccoli invasi per la tutela di anfibi, invertebrati e chiroterri;
 - attività di *captive breeding* per popolazioni minacciate;
 - installazione di nidi artificiali e bat box per uccelli e chiroterri;
 - realizzazione di sottopassi stradali per la fauna minore;
 - interventi di tutela delle popolazioni di chiroterri all'interno di cavità ipogee o in edifici.
2. In base al progresso delle conoscenze scientifiche, l'Ente, mediante apposito provvedimento, definisce l'elenco delle specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico per cui questi interventi sono possibili e opportuni.

Capo 3.5 - Tutela delle acque, delle sorgenti e delle rocce-magazzino

Art. 3.5.1 - Norme generali

1. Ai fini della tutela delle acque e della loro qualità, l'Ente può disporre, attraverso specifici provvedimenti:
 - ulteriori requisiti di qualità minimi richiesti per gli scarichi antropici, oltre a quelli di legge;
 - speciali modalità di intervento nei contesti ambientali caratterizzati da invasi o da acque correnti;
 - particolari modalità di controllo e manutenzione degli specchi d'acqua.

Art. 3.5.2 - Manutenzione degli alvei

1. Il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali idrauliche e ambientali degli alvei dei corpi idrici debbono essere assicurati con opportuni interventi di manutenzione. A tale riguardo dovranno essere prese a riferimento le norme del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del fiume Reno e dei torrenti Idice, Santerno e Sillaro approvato dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003;
2. Gli interventi che possono essere previsti sono:
 - mantenimento e ripristino delle sezioni idrauliche, da attuare in via prioritaria mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
 - rimozione dei materiali di trasporto ingombranti e dei rifiuti solidi;
 - taglio di alberature in alveo di magra che costituiscano pericolo per le portate di piena;
 - manutenzione e difesa dei manufatti da fenomeni di erosione, scalzamento, ecc., da attuare in via prioritaria mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
 - rinaturalizzazione a protezione delle sponde.

Art. 3.5.3 - Opere di presidio

1. Le opere di presidio del sistema idraulico, quali difese spondali, briglie, arginature, ecc., devono essere realizzate in modo da garantirne il miglior inserimento nel contesto naturale e ambientale.

2. Tanto nelle manutenzioni quanto nelle nuove realizzazioni, devono essere impiegate appropriate tecniche di ingegneria naturalistica e di rinaturazione, nonché accorgimenti finalizzati alla tutela delle comunità biotiche presenti.

3. In particolare, ogni opera e attività che riguarda il sistema idraulico, deve prevedere gli opportuni accorgimenti per il mantenimento della continuità biologica del corpo idrico tra monte e valle dell'intervento od opera (per esempio rampe di risalita per la fauna ittica).

Art. 3.5.4 – Captazioni e immissioni nei corpi idrici e nel suolo

1. Nell'ambito del rilascio del nulla osta per interventi di manutenzione straordinaria di edifici e immobili in genere, l'Ente richiede il raggiungimento degli standard massimi di trattamento degli scarichi nei corpi idrici e nel suolo previsti dalla normativa vigente.

2. Per le captazioni esistenti sono consentiti tutti gli interventi idonei a migliorarne la qualità ambientale, a favorire il risparmio idrico ed energetico e ottenere migliori equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici.

Capo 3.6 - Gestione del sito Rete Natura 2000

Art. 3.6.1 - Oggetto

1. L'attuale ZSC IT4050004 "Bosco della Frattona" è stata individuata come sito di interesse comunitario con deliberazione di G.R. n. 2042 del 21.11.2000, atto in cui la Regione Emilia-Romagna si esprime una prima volta in merito all'elenco di SIC proposti (pSIC) dal Ministero dell'Ambiente a seguito del progetto Bioitaly (cfr. D.M. del 3.4.2000) e poi recepito in maniera definitiva con la Decisione della Commissione UE n. 2004/798/CE. Successivamente il sito è stato definitivamente designato SIC attraverso il Decreto Ministeriale "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 2.8.10, nonché tramite la Decisione con la quale la Commissione europea in data 10.1.11 ha approvato l'Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 13 marzo 2019 con due distinti Decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale - n. 79 in data 3 aprile 2019, ha designato 119 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, fra i quali la ZSC Bosco della Frattona.

Il sito si sviluppa con una superficie di 392 ha sulle prime pendici collinari tra Imola, a nord-est, e Dozza, a nord-ovest, a quote comprese tra 60 e 170 m, in un settore di affioramento di sabbie gialle originatosi circa un milione di anni fa in seguito a deposizione marina. Il sito comprende al suo interno la Riserva, nonché il Parco Tozzoni. La Riserva, che occupa circa 19 ettari dei 392 ettari complessivamente appartenenti al sito, si sviluppa quasi per intero sulla destra orografica del rio Correcchio con prevalente esposizione nord e racchiude al suo interno un interessante esempio di bosco mesofilo pedecollinare.

L'Ente quindi opererà la gestione della Riserva in parallelo a quella del sito.

Art. 3.6.2 - Censimento e monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. Compito dell'Ente è quello di operare un censimento delle risorse di interesse comunitario presenti all'interno del sito e di monitorare in maniera costante il loro status di conservazione, i rapporti funzionali ed ecologici tra le diverse componenti, i fattori di minaccia su habitat e specie di interesse comunitario, l'effetto delle azioni di conservazione realizzate su habitat e specie di interesse comunitario.

2. Compito dei censimenti è quello di verificare periodicamente la presenza di nuove specie di interesse comunitario; compito dei monitoraggi è quello di verificare nel tempo il loro stato di conservazione mediante parametri e indicatori opportunamente scelti.

Art. 3.6.3 - Salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. Per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali (di cui all'allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE) e delle specie (di cui all'allegato II della Direttiva

Habitat 92/43/CEE e dell'allegato I della direttiva Uccelli 79/409/CEE) presenti nel territorio del sito, l'Ente:

- applica in via cautelativa le misure generali di conservazione e prevenzione degli impatti previste da direttive nazionali e regionali;
- individua e applica misure specifiche di conservazione e prevenzione degli impatti (Norme regolamentari);
- attua azioni mirate di conservazione.

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DELLA RISERVA

Capo 4.1 – Accessibilità e fruizione

Art. 4.1.1 - Norme generali sull'accessibilità

1. Il pubblico ha libero accesso alla Riserva, nel rispetto delle norme definite nell'atto istitutivo e nel presente Regolamento, con le limitazioni ivi previste, nello spirito di un corretto, civile, educato rapporto con l'ambiente naturale, culturale, storico.

2. In conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo non è consentito l'accesso alla Riserva con mezzi meccanici e con animali, se non da parte dell'Ente o di soggetti che operano per conto dello stesso e per motivi di servizio o eventuali interventi gestionali.

3. L'accesso pedonale è consentito tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 solo sui percorsi segnalati. Non è consentito abbandonare i sentieri e vagare nella Riserva, se non per specifici motivi di studio e ricerca secondo quanto previsto al successivo Capo 5.1 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio.

Art. 4.1.2 - Accessi con mezzi motorizzati

1. Come disposto nell'atto istitutivo della Riserva e dal precedente Art. 4.1.1, comma 2 l'accesso alla Riserva con mezzi motorizzati è vietato; in caso di particolari esigenze connesse alla gestione complessiva del territorio, tali accessi possono essere autorizzati dall'Ente.

2. A cura dell'Ente, alcuni percorsi potranno essere chiusi con sistemi a sbarra o a catena che permettano comunque il passaggio dei pedoni.

3. L'Ente può rilasciare autorizzazioni al transito, in deroga ai commi precedenti, sulla base di richieste motivate, per manutenzione, per consentire l'accesso ai disabili o per fondate esigenze di ricerca scientifica e di studio, consentite ai sensi del successivo art. 5.1.1.

Art. 4.1.3 - Fruizione dei sentieri all'interno della Riserva

1. Definizione: *“È definito “sentiero” un percorso ad esclusivo o prevalente uso pedonale, a fondo naturale, formatosi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 3, comma 1, punto 48); la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza, in genere, inferiore a 1,2 m); il sentiero può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato; il sentiero può, altresì, essere segnalato all'imbocco e ai bivi, numerato e segnato con segnavia, cartografato sulla C.T.R. o su specifiche carte tematiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.”*

2. Lungo tutti i singoli percorsi valgono i divieti previsti dall'atto istitutivo della Riserva e dal presente Regolamento con le condizioni successivamente specificate.

3. Il divieto di uscire dai sentieri non si applica al personale dell'Ente o a soggetti da questo incaricati per la gestione della Riserva, al personale del Comune addetto alla Riserva (per attività di servizio) o a soggetti da questo incaricati per la gestione della Riserva, al personale addetto alla vigilanza, nonché a tutti i soggetti ai quali sono riconosciute funzioni di vigilanza di cui all'art. 1.4.1, comma 2 del presente Regolamento, né al personale impegnato in attività di protezione civile e di soccorso.

4. L'Ente definisce, attraverso apposito provvedimento, la "Carta dei percorsi della Riserva": sulla base della rete di collegamenti attivi (strade provinciali, comunali, interpoderali e vicinali) identifica e riporta cartograficamente i sentieri utili all'accessibilità pedonale. La carta dei percorsi specifica inoltre gli eventuali tratti di percorsi da ripristinare, poiché danneggiati o non più praticabili, o quei tratti sui quali sono necessari interventi di manutenzione.

5. In caso di sopraggiunto danneggiamento della rete sentieristica, per motivi di tutela della stessa e/o di incolumità pubblica, è facoltà dell'Ente, attraverso appositi provvedimenti, vietare l'accesso in parte o in tutti i percorsi. Di tali divieti sarà data informazione mediante apposita segnaletica.

6. Sulla base di esigenze della flora o della fauna o per problemi di sicurezza, l'Ente potrà decidere e imporre, attraverso appositi provvedimenti, limitazioni temporanee alla fruizione di talune aree. Di tali divieti sarà data informazione mediante apposita segnaletica.

7. La manutenzione dei sentieri viene svolta dall'Ente direttamente o tramite terzi, sulla base di specifiche convenzioni.

8. È vietato danneggiare, manomettere e/o asportare la segnaletica, le tabelle, le bacheche e ogni altra indicazione apposta nella Riserva dall'Ente.

Art. 4.1.4 - Modalità di fruizione dei parcheggi e delle aree di sosta

1. La sosta delle auto dei visitatori della Riserva deve avvenire nelle aree di sosta e negli spazi adibiti a parcheggio, segnalati con apposite indicazioni.

2. È vietato l'uso improprio dei parcheggi, nonché ogni azione che arrechi danneggiamento alle pavimentazioni, alle eventuali attrezzature di arredo e alla segnaletica verticale e orizzontale.

Art. 4.1.5 – Accessibilità mediante motocross, fuoristrada e sorvolo.

1. È vietato su tutto il territorio della Riserva l'esercizio del motocross e del fuoristrada tranne, per quest'ultimo, nel caso vi sia necessità di compiere operazioni di soccorso o per motivi di servizio pubblico.

2. È vietato il sorvolo a bassa quota (inferiore a 2.000 m) e l'atterraggio, sul territorio della Riserva, di velivoli, cioè di tutti gli aeromobili più pesanti dell'aria (aerei da turismo, elicotteri, velivoli ultraleggeri, deltaplani a motore, ecc.), tranne che per le seguenti operazioni:

- attività di interesse dell'Ente quali ricerca scientifica, gestione faunistica, trasporto materiali, esecuzione lavori, esecuzione di rilevamenti e osservazioni, riprese fotografiche, cinematografiche, aereofotogrammetriche, televisive;
- trasporti o esigenze connesse con operazioni di protezione civile o soccorso medico o per motivi di servizio pubblico, quali ad esempio manutenzione di infrastrutture e reti territoriali.

3. È espressamente vietato ogni altro tipo di attività da diporto o amatoriale o sportiva, in particolare il trasporto di persone a scopo ludico-sportivo, i voli pubblicitari o lo spargimento di sostanze.

4. Per tutte le attività per cui è consentito il sorvolo a bassa quota va fatta esplicita richiesta di autorizzazione all'Ente che valuterà, di caso in caso, quale documentazione dovrà essere allegata alla richiesta.

Art. 4.1.6 - Uso del fuoco

1. È vietato accendere fuochi all'interno della Riserva.

Art. 4.1.7 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, realizzate *una tantum*, con qualsiasi mezzo eseguite, sono libere e gratuite in tutto il territorio della Riserva quando rientrano nei seguenti casi:

- attività a titolo personale e dilettantistico;
- attività di esercizio del diritto di cronaca;
- attività con finalità didattiche ed educative;
- attività con finalità di ricerca scientifica.

Le predette attività, qualora svolte ciclicamente e/o per periodi prolungati, devono essere comunicate preventivamente all'Ente e al Comune.

2. Le attività di ripresa eseguite per scopi commerciali, pubblicitari o editoriali, o che non rientrano nei casi di cui al precedente comma 1, fatte salve quelle realizzate dall'Ente o per suo conto devono essere previamente autorizzate dall'Ente.

3. L'Ente si riserva di stabilire con apposito provvedimento, i casi, le limitazioni, le modalità e ogni altra condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2, compresi eventuali corrispettivi a carico del richiedente e/o concessione non onerosa dei diritti d'uso del materiale multimediale prodotto dal richiedente.

4. È in ogni caso vietata l'effettuazione di ogni tipo di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva riguardante popolazioni faunistiche durante specifiche fasi fenologiche sensibili, qualora le attività di ripresa stesse possano essere fonte di disturbo non tollerabile per le medesime popolazioni. In particolare, sono vietate le riprese dell'avifauna in nidificazione e in particolare delle specie di interesse comunitario e di tutti i rapaci diurni e notturni. L'Ente può consentire, in via del tutto eccezionale, lo svolgimento di riprese, nei casi sopra richiamati, qualora ricorrano importanti e documentate condizioni di carattere scientifico e/o informativo.

Capo 4.2 - Servizi e strutture fruibili della Riserva

Art. 4.2.1 – Norme generali su servizi e strutture per l'educazione ambientale, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica

1. L'Ente svolge anche servizi nel campo dell'educazione ambientale, della promozione culturale, dello sviluppo e della valorizzazione turistica garantendo la sostenibilità ambientale delle attività e tenendo a riferimento le seguenti finalità:

- corretta gestione della Riserva;
- incremento e conservazione della biodiversità;
- promozione di una fruizione consapevole dei beni naturali ambientali e paesaggistici;
- sviluppo complessivo della Riserva e del territorio.

2. L'Ente gestisce i terreni di proprietà pubblica corrispondenti alla Riserva e le attività del Centro visite posto all'interno del Centro di Educazione alla Sostenibilità del Circondario Imolese, di proprietà del Comune di Imola, destinato alla promozione, valorizzazione e conoscenza della Riserva stessa.

3. L'Ente può delegare, attraverso apposita convenzione, la promozione e la realizzazione di iniziative di educazione ambientale e le attività di promozione culturale e sviluppo turistico della Riserva, al Comune di Imola o ad altro soggetto competente.

4. Le attività che possono essere affidate dall'Ente con la Convenzione di cui al comma 3 sono:

- visite guidate all'interno della Riserva;
- la gestione del Centro visite (polo didattico del CEAS Pietro Zangheri "Scuola parchi Romagna") per fruizione didattica culturale e per attività di studio e ricerca;
- conservazione della Riserva;
- sorveglianza e manutenzione ordinaria.

Art. 4.2.2 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del Centro visitatori

1. Il Centro visite è accessibile al pubblico, ai singoli o ai gruppi, per le attività sottoelencate:

- visite guidate o in autonomia;
- manifestazioni culturali;
- conferenze;
- riunioni pubbliche;

- seminari, corsi, ecc.
- attività didattiche specifiche rivolte a gruppi organizzati, incluso classi scolastiche;
- visione di audiovisivi rivolti a singoli o gruppi di visitatori generici della Riserva, organizzata e condotta da personale individuato dal Comune o da persone autorizzate dall'Ente.

2. L'accesso al Centro visite di singoli o gruppi di visitatori è libero durante gli orari di apertura della struttura. Dovrà essere sempre presente personale in grado di svolgere funzione di controllo e sorveglianza, in presenza di visitatori.

3. Nel caso in cui la visita di singoli o gruppi rientri in un programma predisposto di carattere educativo e didattico, l'accesso è consentito unicamente sotto la guida e il controllo di personale individuato dal Comune.

TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Capo 5.1 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio

Art. 5.1.1 - Norme generali

1. Ricerche e monitoraggi di carattere scientifico e tecnico da parte di Istituti universitari o di altri Enti culturali, studiosi indipendenti, studenti, amatori, potranno essere condotte nell'ambito della Riserva solo se opportunamente autorizzate dall'Ente.

2. L'autorizzazione potrà essere concessa ai richiedenti dall'Ente, in seguito alla presentazione di un dettagliato programma di ricerca, e successivamente comunicata al Comune.

Art. 5.1.2 - Raccolta di materiali di storia naturale

1. L'Ente può autorizzare la raccolta di materiali naturalistici, nell'ambito di ricerche scientifiche, attività didattiche, studi e monitoraggi, di cui dovrà essere presentato specifico programma di ricerca.

2. Su tutto il territorio della Riserva il prelievo di materiali geologici, di esemplari di flora e fauna o di reperti osteologici o archeologici, è altrimenti vietato.

Art. 5.1.3 - Assistenza ai ricercatori

1. In attuazione delle ricerche autorizzate, l'Ente ed eventualmente i soggetti che con esso collaborano per il funzionamento dell'area protetta, potranno offrire la propria assistenza compatibilmente con i mezzi disponibili (ricoveri, mezzi di trasporto, strumenti, personale ecc.).

Art. 5.1.4 - Produzione e divulgazione dei risultati

1. Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti le indagini compiute dovrà essere inviata all'Ente. Nelle pubblicazioni dovrà essere sempre citata l'area protetta come "Riserva naturale orientata Bosco della Frattona" e la collaborazione della Riserva stessa nello svolgimento delle indagini.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento le associazioni che svolgono attività esplorativa nelle aree e nelle cavità naturali della Riserva dovranno trasmettere all'Ente copia degli studi, dei rilevamenti e delle pubblicazioni nelle quali compaiono gli esiti delle ricerche effettuate.

Capo 5.2 - Attività sportive, ricreative, educative

Art. 5.2.1 - Norme generali inerenti eventi o manifestazioni ricreative e/o educative

1. All'interno della Riserva lo svolgimento di eventi o manifestazioni ricreative e/o educative deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente (si intende con ciò lo svolgimento di un evento, organizzato da un soggetto responsabile, durante il quale più persone, specificatamente convenute a tale scopo, svolgono una o più attività ricreative e/o educative). Le attività svolte dal Comune di Imola nell'ambito delle attività ad esso delegate, si intendono comunque consentite.

2. All'interno della Riserva non è consentito lo svolgimento di eventi o manifestazioni sportive.

3. Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni iniziativa non dovrà comunque superare le 50 (cinquanta) persone (adulti e/o bambini); inoltre, data la ridotta estensione del territorio della Riserva e al fine di limitare il disturbo alla fauna e alla flora presenti, nel caso di manifestazioni che coinvolgono numerosi partecipanti, i sentieri dovranno essere percorsi in gruppi, adeguatamente distanziati, non superiori alle 25 (venticinque) persone per volta; sarà cura del soggetto organizzatore controllare che sia rispettato quanto previsto nel presente Regolamento.

4. Non sono oggetto delle presenti norme le attività sportive spontanee individuali o di gruppo, che non comportino un'organizzazione predefinita e l'individuazione di un soggetto responsabile, per le quali valgono le norme generali derivanti dall'atto istitutivo e dal presente Regolamento, le normative statali, regionali e comunali in materia di viabilità, foreste, polizia urbana e rurale etc.

Art. 5.2.2 - Richiesta di autorizzazione

1. Sulla base di quanto previsto dal precedente art. 5.2.1, il soggetto organizzatore dell'evento o manifestazione ricreativa e/o educativa deve presentare apposita richiesta di autorizzazione all'Ente almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività, specificando: data, orario e attività previste, luoghi e percorsi interessati, numero di partecipanti previsto, eventuali necessità di allestimento di strutture temporanee, le possibilità di parcheggio ed eventuali implicazioni logistiche correlate; inoltre, nel caso di circuiti da percorrere a piedi, o con altri mezzi consentiti (quali carrozzine per disabili), dovrà essere precisato l'esatto percorso seguito individuandolo su idonea cartografia in scala adeguata all'ampiezza del percorso.

2. In relazione ai principi generali e alle finalità della Riserva, l'Ente, in sede di autorizzazione, potrà prescrivere, modifiche ai percorsi, alle modalità organizzative o al numero massimo di partecipanti alla manifestazione, cui gli organizzatori o promotori dovranno attenersi.

3. L'atto autorizzativo dell'Ente non esime gli organizzatori e i promotori dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, quali permessi di transito, d'accesso, d'uso etc.

4. Fermo restando che sarà richiesto il risarcimento di tutti gli eventuali danni procurati, l'Ente attraverso specifico provvedimento, potrà definire criteri e importi per eventuali depositi cauzionali da richiedere al soggetto organizzatore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5.2.3 - Divieto di eventi e manifestazioni in contrasto con le finalità istitutive della Riserva

1. In tutto il territorio della Riserva è vietato organizzare, promuovere e svolgere le manifestazioni o gli eventi, sportivi e non:

- a carattere motoristico e ciclistico (ad esempio gare e raduni motociclistici e ciclistici di qualsiasi tipo e natura);
- che prevedano:
 - l'utilizzo di armi di qualsiasi genere;
 - l'effettuazione di spettacoli pirotecnici;
 - l'effettuazione di gare cinofile o di addestramento cani;
 - l'esercizio della falconeria;

in quanto non risultano coerenti con la finalità istitutiva della Riserva. Le suddette manifestazioni possono causare, anche non intenzionalmente, disturbo e impatti negativi sulla fauna selvatica e sugli habitat naturali da essa utilizzati; per questo motivo sono in contrasto con una delle finalità istitutive della Riserva ossia "*tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici*" e pertanto tali attività non possono essere considerate tipologie di "*fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili*".

Art. 5.2.4 - Segnaletica e pubblico

1. Eventuale segnaletica specificatamente apposta dagli organizzatori e relativa allo svolgimento della manifestazione, ad esempio inerente i percorsi, la logistica od organizzazione dell'evento, dovrà essere realizzata con modalità e materiali facilmente amovibili, posizionata nel territorio per il periodo

strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni e dovrà essere rimossa a cura degli organizzatori immediatamente dopo il termine delle stesse.

2. Nel posizionamento di tale segnaletica dovrà in particolare essere evitato qualsiasi danno ad alberi e vegetazione, manufatti, rocce o altri elementi significativi del paesaggio, fatti comunque salvi i diritti di terzi.

3. L'accesso del pubblico dovrà essere indirizzato e localizzato a cura degli organizzatori in luoghi predefiniti e indicati in sede di richiesta di autorizzazione.

Art. 5.2.5 - Finalità di educazione ambientale

1. I responsabili dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi consentiti, dovranno svolgere una specifica attività di sensibilizzazione e di informazione nei riguardi dei partecipanti, volta a mettere in evidenza lo stato di area protetta del territorio nel quale le manifestazioni si svolgono e a fornire specifici inviti al mantenimento di comportamenti consoni al rispetto dell'ambiente frequentato. In particolare, a tutti i partecipanti dovrà essere prescritta l'astensione da rumori molesti, schiamazzi e il divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura.

Art. 5.2.6 - Danni o comportamenti non corretti

1. Eventuali danni procurati o l'abbandono di rifiuti riscontrati lungo il percorso interessato dalla manifestazione e riferibili allo svolgimento della stessa, che non vengano ripristinati o rimossi entro quarantotto ore dal termine della manifestazione, saranno addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione che ne risponderà, nel caso, in sede civile e penale, fatte salve eventuali necessità di immediate contestazioni di infrazioni a termine di legge.

Art. 5.2.7 - Obblighi del responsabile

1. Il soggetto responsabile dell'organizzazione, oltre a predisporre i servizi di supporto idonei a garantire il corretto svolgimento della manifestazione, riferirà all'Ente, entro un mese dalla conclusione della stessa, il numero dei partecipanti, l'esito della manifestazione ed eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi occorsi o lamentati, onde fornire all'Ente elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione.

Capo 5.3 - Attività edilizia

Art. 5.3.1 - Norme generali

1. All'interno del perimetro della Riserva è vietato effettuare ogni attività edificatoria, anche in forma precaria, che non sia un recupero dell'esistente, fatte salve le opere pubbliche strettamente funzionali alla natura e alla destinazione dell'area a norma della LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" e della LR 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio". È sempre consentita la manutenzione ordinaria su manufatti e opere esistenti.

Capo 5.4 - Manutenzione, adeguamento e realizzazione delle infrastrutture

Art. 5.4.1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento individua i criteri d'intervento in caso di manutenzione, adeguamento e realizzazione di infrastrutture per la mobilità e tecnologiche, al fine di limitarne gli impatti negativi sull'ambiente e in particolare sulla fauna.

2. Nella Riserva sono comunque vietate opere di edificazione e trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e attrezzature in rete inclusa la costruzione di nuovi sentieri e strade e l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 5.4.2 - Viabilità

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, qualora non soggetti a nulla osta o a Valutazione di Incidenza, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente, che ne verifica la compatibilità ecologico-ambientale.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto dell'intervento e da quello della rimessa in pristino dei luoghi limitrofi interessati dai lavori. Deve inoltre contemplare gli accorgimenti per la riduzione dell'impatto estetico, paesaggistico e ambientale dell'opera.
3. Per tutti gli interventi sulla viabilità, sia quella carrabile che quella destinata ad altre modalità di percorrenza, è sempre richiesta la dimostrazione di un buon inserimento paesaggistico-ambientale, adottando tutte le migliori tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica, anche per la rimessa in pristino.
4. Gli interventi stessi devono rendere minimo l'effetto di alterazione degli equilibri ecosistemici, di disturbo della flora e della fauna selvatica e di interruzione degli habitat naturali e delle connessioni ecologiche.
5. Il contenimento della vegetazione naturale ai margini delle strade deve essere praticato evitando i periodi critici legati all'eventuale riproduzione della fauna selvatica (da aprile a luglio) e l'utilizzo di mezzi meccanici di taglio e di trinciatura che causino sfibrature e scortecciamenti ad alberi e arbusti.
6. Durante la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, l'Ente potrà indicare appositi interventi, nonché i tratti in cui realizzarli, al fine di eliminare le barriere architettoniche e permettere l'uso della rete viaria della Riserva a tutte le categorie di fruitori.

Art. 5.4.3 – Acquedotti

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di captazione e trasporto dell'acqua, qualora non soggetti a nulla osta o a Valutazione di Incidenza, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente, che ne verifica la compatibilità ecologico-ambientale.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto dell'intervento e da quello della rimessa in pristino dei luoghi limitrofi interessati dai lavori. Deve inoltre contemplare gli accorgimenti per la riduzione dell'impatto estetico dell'acquedotto, se visibile, nonché paesaggistico e ambientale.
3. Per tutti gli interventi è sempre richiesta la dimostrazione di un buon inserimento paesaggistico ambientale, adottando tutte le migliori tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica, anche per la rimessa in pristino.
4. Gli interventi stessi devono rendere minimo l'effetto di alterazione degli equilibri ecosistemici, di disturbo della flora e della fauna selvatica e di interruzione degli habitat naturali e delle connessioni ecologiche.
5. Le indicazioni di cui ai commi precedenti si applicano, per analogia, anche a eventuali gasdotti e ad altre reti tecnologiche interrate assimilabili.

Art. 5.4.4 - Elettrodotti ed elettrogeneratori eolici

1. La realizzazione di nuovi elettrodotti a media e alta tensione è consentita all'interno del perimetro della Riserva, solo ed esclusivamente nel caso non possano essere attuate ipotesi alternative, che prevedano il passaggio della rete al di fuori del perimetro della Riserva stessa, e per importanti motivazioni di interesse pubblico e sociale.
2. Per nuovi elettrodotti, l'Ente, ai fini della tutela del paesaggio, dell'avifauna e dei chiroteri, può richiedere la realizzazione della linea interrata.
3. La realizzazione di nuovi elettrodotti a media e alta tensione dovrà essere eventualmente sottoposta, nei casi previsti dalla legge, a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della LR 9/1999 e in particolare:
 - V.I.A. di competenza statale (AIL II comma 4 Dlgs. 152/2006): per elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 km;
 - V.I.A. di competenza regionale (AIL A2 punto A.2.14) LR 9/1999: per elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;

- V.I.A. di competenza provinciale (AIL B2 punto B.2.10) LR 9/1999: per elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

La loro realizzazione è subordinata all'adozione di tecniche particolarmente efficaci per la riduzione dell'impatto paesaggistico e per l'eliminazione del rischio di elettrocuzione e di collisione per l'avifauna e per i chiropteri.

4. A causa del rilevante impatto negativo sull'avifauna e sui chiropteri, ampiamente documentato nella bibliografia scientifica, all'interno del perimetro della Riserva non possono essere costruiti elettrogeneratori eolici né raggruppati in centrali eoliche, né edificati singolarmente a scopo dimostrativo.

Art. 5.4.5 - Telecomunicazioni

1. L'installazione di impianti fissi di telecomunicazione viene autorizzata dal Comune, ai sensi delle vigenti normative, su parere favorevole dell'Ente, che ne verifica la compatibilità ecologico ambientale.

Capo 5.5 - Compatibilità ambientale delle attività consentite

Art. 5.5.1 - Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento definisce modalità operative, restrizioni e incentivi affinché le attività consentite nel territorio della Riserva siano finalizzate a uno sviluppo sostenibile orientato a proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale della Riserva stessa.

2. In particolare, nel presente capo saranno trattati norme e indirizzi che definiscano e favoriscano il raggiungimento di:

- requisiti minimi di qualità delle emissioni nel suolo, acqua e aria;
- limiti delle emissioni (di materiali, acustiche, luminose) nel suolo, acqua e aria;
- consumi ottimizzati delle risorse naturali, anche favorendo l'uso di fonti energetiche idonee a migliorare le modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti rinnovabili, ecc.).

Art. 5.5.2 - Inquinamento acustico ²

1. Come previsto dalla Classificazione acustica del Comune, l'Ente farà riferimento, per l'area della Riserva alla classe I "Aree particolarmente protette" di cui al DPCM 14/11/1997, a cui corrispondono i limiti di emissione e immissione delle tabelle B e C dello stesso decreto. Nel caso in cui l'Ente rilevi che fonti emissive di rumore, ancorché conformi alla classe I, arrechino disturbo alla fauna e all'ambiente, predispone idonei studi e approfondimenti scientifici ed eventualmente integra il regolamento con prescrizioni tese a conseguire risultati qualitativamente compatibili con la salvaguardia e la conservazione della biodiversità.

2. L'Ente promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti e dei soggetti interessati in merito all'acquisto e utilizzo di veicoli a trazione elettrica, quale tecnologia pulita e ambientalmente compatibile anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico. In particolare, dovrà essere incentivato l'utilizzo di veicoli per il trasporto delle persone e merci e di veicoli agricoli elettrici o modelli con motori che si avvalgano di opportune apparecchiature silenziatrici, nonché l'utilizzo di strumenti per l'agricoltura (motoseghe, motozappe, motocoltivatrici, motofalciatrici, tosaerba, ecc.) che si avvalgano di soluzioni tecniche tali da abbattere l'inquinamento acustico.

3. All'interno della Riserva non è consentito, l'uso di apparecchi radio, televisivi, impianti di amplificazione e simili in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna. È comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità

² Normativa regionale di riferimento: LR 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e le direttive applicative, fra le quali la deliberazione di Giunta Regionale 2053 del 09/10/2001 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della LR 9 maggio 2001 n. 15 recante 'disposizione in materia di inquinamento acustico'".

scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività previste dall'Ente.

4. Tutti gli impianti tecnologici funzionanti all'aperto devono rispettare i limiti di immissione di cui alla tabella C del DPCM 14/11/1997 ed essere tenuti in buono stato di manutenzione oltre che adeguati alle migliori tecniche antirumore, anche relativamente all'ubicazione, al fine di prevenire il disturbo, soprattutto durante il periodo notturno (h. 22,00-6,00).

5. Le attività rumorose, ad esclusione di quelle derivanti dal normale traffico veicolare sulle strade, sono vietate. Per attività rumorose si intendono quelle che superano il valore differenziale massimo di 3 decibel nelle ore notturne (h. 22,00-6,00) e di 5 decibel nelle ore diurne (h. 6,00-22,00) rispetto alla condizione della classe I.

Art. 5.5.3 - Inquinamento elettromagnetico ³

1. Il presente capo ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possano comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, si applica agli elettrodotti e agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti all'interno dell'area protetta sono quelli stabiliti dalle leggi regionali e nazionali in vigore nel loro valore più restrittivo.

3. È previsto il mantenimento di livelli di campo elettromagnetico compatibili con le finalità della Riserva. Tali livelli sono quelli definiti come obiettivi di qualità dalla L 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

4. L'installazione di nuovi impianti, o la modifica di quelli esistenti, per la produzione e il trasporto dell'energia nonché per le telecomunicazioni, è soggetto all'assenso da parte dell'Ente. L'impatto ambientale di tali impianti deve essere tale da non superare i limiti individuati come obiettivi di qualità di cui alla L 36/2001 ad esclusione degli impianti necessari per le attività di emergenza, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale che comunque sono soggetti a nulla osta dell'Ente previo studio di compatibilità ambientale e studio di incidenza a cura del proponente.

5. È vietata la realizzazione di qualunque tipo di impianto nelle aree A di protezione integrale; nelle aree B è ammessa la manutenzione ordinaria degli impianti esistenti e sono ammessi solo gli impianti previsti per le finalità dell'Ente.

6. Il controllo del rispetto dei limiti viene effettuato dagli organi competenti ai sensi di legge. In particolare, dovrà essere effettuato un apposito censimento dei ripetitori per telecomunicazione e degli impianti di telefonia mobile.

Art. 5.5.4 - Inquinamento idrico e del suolo ⁴

1. L'Ente, in accordo con la Regione, il Comune e l'ARPAE, promuove il monitoraggio delle acque comprese nel territorio della Riserva, al fine di verificarne l'eventuale inserimento nel sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. 152/2006 ⁵ o comunque in progetti specifici programmati annualmente, che garantiscano un controllo periodico della qualità della risorsa. Le indagini saranno specificamente finalizzate alla tutela della biodiversità e degli equilibri ecologici dei corpi idrici.

³ Normativa regionale di riferimento: LR 30/2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; deliberazioni della Giunta Regionale 978 del 12/07/2010 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e 2088 del 23/12/2013 "Direttiva per l'attuazione dell'art.2 della LR 10/93 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts".

⁴ Normativa di riferimento: D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"; Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 40 del 21 dicembre 2005 e pubblicato sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006

⁵ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

2. L'Ente, in accordo con il Comune e avvalendosi di ARPAE, promuove controlli per la verifica degli scarichi domestici che recapitano in acque superficiali e su suolo e dello stato di manutenzione delle vasche tipo Imhoff o altri eventuali sistemi di smaltimento.

3. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, ad eccezione di quelli per cui sia accertata l'impossibilità tecnica o economica a recapitare in corpi idrici superficiali, previo opportuno trattamento di depurazione e applicando i criteri della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977.

4. L'Ente, secondo le modalità riportate dal presente Regolamento, può prescrivere l'adozione, da parte dei privati, di sistemi di depurazione autonomi, con particolare riguardo a quelli destinati al trattamento di acque di scarico provenienti da attività agricole e allevamento di bestiame.

Art. 5.5.5 - Inquinamento atmosferico⁶

1. L'Ente promuove iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche relative all'utilizzazione di fonti di energia alternative, se e in quanto conformi al presente Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio. L'Ente promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti in merito all'acquisto e utilizzo di veicoli a trazione elettrica.

2. L'Ente attiva progetti di monitoraggio della qualità dell'aria con il laboratorio mobile in particolare per la valutazione dei livelli di ozono.

3. L'Ente attiva, attraverso convenzione con l'Azienda USL territorialmente competente, controlli sul buon funzionamento delle caldaie ad uso civile.

Art. 5.5.6 - Inquinamento luminoso⁷

1. Uomini, piante e animali possono risentire dell'eccessiva o scorretta illuminazione notturna, in particolare i chirotteri e i rapaci notturni, che sono adattati alla caccia di notte e alla piena oscurità, possono pesantemente essere danneggiati dalla scorretta illuminazione di edifici, infrastrutture, monumenti, oltre alle altre fonti di inquinamento luminoso (es. pubblicità, strade, ecc.), che può provocare un'alterazione dei ritmi circadiani e delle loro abitudini di vita e di caccia.

Per queste motivazioni, è di particolare rilevanza che a tutti gli impianti di illuminazione realizzati all'interno del perimetro della Riserva si applichi quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento luminoso, e in particolare la LR 19/2003 e la Direttiva approvata con deliberazione di Giunta Regionale 1732/2015.

Sulla base di quanto previsto dalla suddetta normativa e nello specifico dall'art. 3 "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" della Direttiva sopra richiamata:

1. sono Zone di particolare protezione dall'Inquinamento luminoso, fra l'altro, il sistema regionale delle Aree naturali protette, i siti Rete Natura 2000 e le Aree di collegamento ecologico di cui alla LR 6/2005, quindi la Riserva naturale orientata del Bosco della Frattona, così come l'omonimo sito Natura 2000;
2. le Zone di particolare protezione fatti salvi i confini regionali, hanno un'estensione pari alle aree naturali protette e ai siti Rete Natura 2000;
3. le Zone di particolare protezione sono oggetto di aggiuntive misure di protezione dall'inquinamento luminoso. A tal fine sono stabiliti i seguenti indirizzi di buona amministrazione:

⁶ Normativa di riferimento: D.lgs. 155 del 13/08/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"; D.Lgs. 171 del 21/05/2004 "Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti"; deliberazioni Giunta Regionale 795 del 5 giugno 2017 "Approvazione dello schema di Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" e 1998 del 23 dicembre 2013 "Modifiche al Progetto di zonizzazione della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011 - Recepimento del DLgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria"

⁷ LR 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"; deliberazione di Giunta Regionale 1732/2015 "Terza Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n.19 del 29 settembre 2003 recante Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"

- a) limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
- b) adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della direttiva;
- c) soprattutto all'interno delle aree naturali protette, dei siti Rete Natura 2000 e dei corridoi ecologici, ridurre il più possibile i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema.

Art. 5.5.7 - Gestione dei rifiuti ⁸

1. L'Ente promuove e sostiene, in accordo con il Comune, una politica orientata al riciclaggio dei rifiuti raccolti. Nell'ambito delle attività messe in opera dal Comune per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006, l'Ente promuove seminari, convegni e pubblicità finalizzati a sensibilizzare ed educare i cittadini sul tema della raccolta differenziata. Tali iniziative prevedono contemporaneamente una campagna informativa su quali siano i servizi e le modalità operative messi in atto dagli Enti Locali, sull'argomento.

2. L'Ente, promuove l'organizzazione di corsi per il compostaggio domestico e incentiva l'acquisto del materiale necessario alla produzione domestica del *compost*; tale politica è principalmente orientata nei confronti di chi svolge attività nel campo dell'agricoltura.

TITOLO 6 - NORME PER LA SALVAGUARDIA DI ELEMENTI NATURALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

Capo 6.1 – Prescrizioni

Le seguenti norme di salvaguardia contengono obblighi e/o divieti, per alcuni dei quali sono previsti specifici indennizzi (prescrizioni indennizzabili), necessari a regolamentare le attività antropiche sfavorevoli alla conservazione di habitat e specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

Art. 6.1.1 Prescrizioni di carattere generale

Nella Riserva sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo agli habitat di interesse comunitario, alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat protetti ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CEE e 92/43/CE, in particolare sono vietate le attività, le opere e gli interventi indicate nei paragrafi successivi.

Art. 6.1.2 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie altre attività

All'interno della Riserva è vietato, altresì, danneggiare, distruggere ed estirpare la flora spontanea, in particolare quella protetta ai sensi della LR 2/1977, fatti salvi gli interventi appositamente autorizzati dall'Ente, le normali pratiche agro-forestali, gli interventi di manutenzione idraulica e di tutela degli habitat. Tale flora spontanea può inoltre essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta".

Al fine di assicurare la tutela della fauna, deve inoltre essere garantito il rispetto del regime di tutela introdotto per le specie protette ai sensi della Direttiva 43/92/CEE di cui all'art. 12, della L 157/1992 relativa alla fauna omeoterma e della LR 15/2006 relativa alla tutela della fauna minore. In particolare, sono vietate la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli e la cattura o l'uccisione intenzionale:

- delle specie di cui agli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE;
- delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE;

⁸ Normativa regionale di riferimento: LR 27 del 12 luglio 1994 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti"; "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti" approvato con deliberazione di Assemblea Legislativa 67 del 3 maggio 2016 e pubblicato sul BURERT n. 140 del 13 maggio 2016

- delle specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della LR 15/2006,
- delle specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della LR 15/2006.

Nella Riserva, inoltre, sono vietate le seguenti altre attività:

- la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali e nel rispetto delle misure di conservazione del sito;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui, lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.

L'attività di ricerca scientifica e monitoraggio di habitat e specie di interesse conservazionistico all'interno della Riserva, nonché dell'efficacia delle presenti norme di salvaguardia, quando non direttamente realizzata dall'Ente, deve essere appositamente autorizzata dall'Ente stesso, al quale devono essere restituite le informazioni risultanti acquisite nel corso delle attività autorizzate.

Art. 6.1.3 Attività venatoria e gestione faunistica

All'interno della Riserva si applicano gli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria.

All'interno della Riserva, inoltre, nell'ambito della gestione faunistica sono vietati:

- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento delle attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia;
- la costituzione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per gli eventuali interventi di gestione faunistica;
- l'introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
- il controllo della densità della popolazione della volpe mediante intervento nelle tane, salvo che non sia esplicitamente autorizzato dall'Ente competente al controllo, previa verifica puntuale da parte dell'Ente competente alla Valutazione di Incidenza dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante.

Allo scopo di ridurre le possibilità di disturbo del lupo e dei rapaci e di altre specie sensibili di interesse comunitario durante il periodo riproduttivo, il controllo della densità di cinghiali e altri ungulati deve essere realizzato con trappole e metodi selettivi e può con tali metodi essere esercitato in qualsiasi periodo dell'anno (sia durante la stagione venatoria sia al di fuori).

Per le specie di fauna vertebrata omeoterma di elevato valore conservazionistico di cui agli allegati 1 della Direttiva 2009/147/CEE e 2 della Direttiva 92/43/CEE e in particolare per quelle prioritarie (lupo, aquila reale, falco pellegrino, lanario, albanella minore, ecc.), gli Enti competenti in materia di pianificazione e gestione faunistica devono monitorare, per il territorio di propria competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali; al fine di conoscere la reale consistenza della fauna sul territorio e di evitare sovrapposizioni nelle decisioni assunte che riguardano le specie di areale vasto, gli Enti competenti si impegnano a svolgere l'attività di

monitoraggio delle specie di interesse comunitario ricercando ogni possibile collaborazione nella fase di acquisizione e interpretazione dei dati, nonché nella condivisione degli stessi.

Art. 6.1.4 Attività agricola e zootecnica

All'interno della Riserva sono vietate:

- l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali, stagni, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili e piantate;
- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla Valutazione di Incidenza di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area;
- la conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento CE n. 1120/2009 e ss.mm.ii.;
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per gli impianti arborei;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento CE n. 1120/2009 e ss.mm.ii. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della LR 6/2005;
- l'impiego di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati, nei corsi d'acqua e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- l'uso di sostanze chimiche nelle aree di rispetto dei corpi idrici e per una fascia di 10 m per i corpi idrici minori;
- l'utilizzazione e lo spandimento sulle superfici agricole e naturali della Riserva di fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs 99/1992;
- lo spargimento di liquami o altre sostanze organiche nell'areale di presenza di orchidee.

Sono consentiti lo sfalcio, trinciatura e la lavorazione superficiale delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside solo tra il 1° agosto e il 28 febbraio così come previsto dal Decreto MIPAF del 13.12.2004.

Art. 6.1.5 Utilizzo dei boschi e gestione forestale

All'interno della Riserva è vietato:

- il rimboschimento delle radure, prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere e delle aree interessate da habitat di prateria, salvo interventi necessari alla difesa del suolo, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità o nell'ambito di progetti specifici di ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite l'impiego di specie autoctone, autorizzati dall'Ente;
- nelle superfici boscate con habitat 91L0 – 91AA* – 92A0, la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione / rinaturalizzazione / perpetuazione della compagine arborea, da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat;
- nelle superfici boscate con habitat 91L0 – 91AA* – 92A0 l'esecuzione di interventi selvicolturali non favorevoli o che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, salvi i casi in cui gli interventi siano dovuti per far fronte a esigenze di protezione fitosanitaria o a seguito di calamità naturali o da esigenze di protezione civile e di sicurezza idraulica;

- il taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità. Per tale misura è da prevedersi un indennizzo, che diviene attivo solo a seguito dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e secondo le modalità che saranno stabilite;
- l'impiego di specie arboree e arbustive alloctone nei lavori di forestazione;
- l'effettuazione di interventi di taglio su piante sporadiche ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi, ad eccezione delle specie alloctone;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e ricoveri per gli uccelli.

All'interno della Riserva è obbligatorio:

- il mantenimento di legno morto in piedi, a terra o piante stroncate per un minimo di 10 m³/ha fino ad un massimo di 40 m³/ha (si considera il materiale legnoso con diametro superiore a 2,5 cm)⁹, fatti salvi eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione di Incidenza; sono altresì possibili ulteriori e/o differenti modalità di rilascio del legno morto sulla base di specifiche linee guida e norme regolamentari definite dall'Ente, volte a disciplinare il rilascio di legno morto in bosco, la rimozione di alberi morti o deperienti, comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine fisiopatologico;
- contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio, la cercinatura e il successivo abbattimento o l'estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- adottare, durante le attività selvicolturali, le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

Durante la realizzazione delle eventuali piste forestali (di esbosco temporanee) è vietata la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco; a tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori.

Art. 6.1.6 Pesca e gestione della fauna ittica

All'interno della Riserva sono vietate le seguenti attività ai sensi della LR 11/2012:

- l'immissione e la reimmissione di pesci di specie ittiche estranee alla fauna autoctona e, pertanto, per tali specie è vietata anche la pratica della pesca no kill, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento fermo restando il benessere animale;
- l'impiego come esca di pesce vivo o morto;
- le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
- l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla LR 11/2012, salvo deroga dell'Ente;
- l'istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti;
- l'immissione, l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni;
- l'immissione di esemplari di specie ittiche di qualsiasi tipo, forma, uso, finalità nelle raccolte d'acqua ad eccezione del rio Correcchio.

Art. 6.1.7 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche

Tutte le opere e gli interventi in alveo devono essere svolti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse comunitario (20 febbraio – 31 luglio), gli interventi indifferibili e urgenti per la

⁹ La letteratura scientifica riporta una quota ottimale di necromassa - alberi in piedi, a terra e ceppaie - di 20-40 mc ha⁻¹ o di 5-10 "alberi habitat" per ettaro (Pignatti et al., 2009).

sicurezza di cose e persone, che rimangono comunque soggetti a nulla-osta ex-post ai sensi della normativa vigente, e gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali si applicano le prescrizioni del Disciplinare tecnico 4 approvato dalla D.G.R. 667/2009¹⁰.

È fatto divieto di:

- canalizzazione, tombamento e copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 152/2006, individuati come reticolo idrografico principale, secondario e minore dagli strumenti di pianificazione vigenti (PTCP, PSAI), fatte salve le azioni necessarie per comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente;
- effettuare captazioni idriche che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- effettuare captazioni idriche e attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali, gli interventi di manutenzione straordinaria previa positiva Valutazione di Incidenza, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, che rimangono soggette alla Valutazione di Incidenza ex post;
- alterazione della naturalità degli alvei fluviali, fatto salvo nei tratti individuati dall'Ente a seguito di Valutazione di Incidenza o parere motivato, con esclusione dei periodi riproduttivi e nei siti di riproduzione delle specie di allegato II Direttiva Habitat;
- attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente;
- effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide naturali.

Art. 6.1.8 Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo

In caso di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria o ristrutturazione di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione, è fatto obbligo di prevedere le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente competente a effettuare la Valutazione di Incidenza.

All'interno della Riserva è vietato:

- la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea e arbustiva sotto le linee di media e alta tensione nel periodo 1° marzo – 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata; è data facoltà all'Ente competente per la Valutazione di Incidenza di derogare da tale periodo;
- l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti;
- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

All'interno della Riserva è vietata l'installazione di impianti elettrici di qualsiasi genere (eolici, fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, ecc.).

Art. 6.1.9 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive

È fatto obbligo di rilasciare il nulla-osta per le attività organizzate legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l'uso di mezzi autorizzati e/o afflusso ingente di persone (superiore a 100).

All'interno della Riserva, al fine di non arrecare disturbo alle specie e agli habitat di interesse comunitario, è vietato:

¹⁰ Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

- lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali dal 1° gennaio al 31 agosto;
- la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e per attività di addestramento di protezione civile autorizzate previa Valutazione di Incidenza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni;
- lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata;
- l'uso di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente;
- l'uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti;
- lo svolgimento non preventivamente autorizzato, mediante esito positivo della Valutazione di Incidenza, di riprese video/fotografiche che comportano l'avvicinamento ai siti di riproduzione e/o la perturbazione delle specie di interesse comunitario degli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

Art. 6.1.10 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari

All'interno della Riserva sono vietate tutte le opere di trasformazione urbanistica, ivi compresa la realizzazione di nuove strade o altre tipologie di manufatti e infrastrutture che non siano direttamente connessi alla gestione della Riserva e realizzati dall'Ente.

In osservanza della LR 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e della relativa Direttiva applicativa, l'intera Riserva è individuata come Zona di Protezione dall'inquinamento luminoso. A tal fine, nella Riserva è vietato:

- il posizionamento di fasci di luce indirizzati verso il cielo;
- l'illuminazione diretta dei rifugi utilizzati dai Chiroterteri.

In caso di realizzazione di recinzioni è fatto obbligo di realizzarle con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica, ad esclusione delle zone residenziali, produttive e industriali.

Art. 6.1.11 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie

L'Ente promuove e incoraggia le attività di ricerca scientifica all'interno della Riserva, in particolare quelle finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie che costituiscono gli obiettivi di conservazione del sito Rete Natura 2000 in cui la Riserva è compresa, ai relativi loro fattori di minaccia, e/o al monitoraggio dell'efficacia delle presenti norme di salvaguardia.

L'Ente promuove e attua in particolare il monitoraggio a cadenza regolare degli habitat di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), delle specie di interesse comunitario di allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE (con frequenza almeno triennale) con valutazione almeno semi-quantitativa delle popolazioni e delle specie ornitiche tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.

L'Ente promuove e/o attua la raccolta e gestione dei dati attraverso la definizione di un sistema di condivisione e di un codice deontologico di trattamento dei dati e l'attivazione e gestione di una piattaforma di raccolta dati.

L'Ente si impegna in particolare ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti norme di salvaguardia per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della Riserva:

- la realizzazione di un monitoraggio delle specie vegetali ed animali alloctone;
- la creazione di una banca del germoplasma di specie prioritarie, minacciate e rare;
- lo sviluppo di programmi di conservazione di specie prioritarie, minacciate e rare anche ex situ;
- il monitoraggio dei Coleotteri carabidi con particolare riguardo allo studio di *Stomis bucciarelli*, specie inclusa fra gli invertebrati particolarmente protetti della LR 15/2006;

- il monitoraggio degli insetti xilofagi insediati nelle aree boscate presenti nella Riserva, con particolare riguardo alle specie di interesse conservazionistico incluse nell'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE *Lucanus cervus* e *Cerambyx cerdo*;
- il monitoraggio degli Odonati con particolare riguardo allo studio di *Somatochlora meridionalis*, specie inclusa fra gli invertebrati particolarmente protetti della LR 15/2006;
- il monitoraggio regolare del Tritone crestato (*Triturus carnifex*);
- il monitoraggio regolare della comunità di chiroterri di interesse comunitario presente nella Riserva;
- individuazione di luoghi per la realizzazione di scale di risalita e definizione delle tipologie progettuali;
- la manutenzione pozze del Progetto Pellegrino e creazione di nuove pozze per Anfibi;
- il mantenimento dell'attuale regime di tutela del sito ipogeo presente e intervenire, laddove necessario, per mantenere l'ingresso alla cavità fruibile da parte dei chiroterri, impedendone crolli e rimuovendo la vegetazione in eccesso;
- la realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione e all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione;
- la realizzazione di interventi di rinaturazione e ripristino privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale;
- la realizzazione degli interventi necessari a ridurre l'interrimento di pozze e zone umide;
- la collocazione e manutenzione di cassette nido per favorire l'insediamento e la riproduzione di vertebrati forestali dipendenti da cavità (chiroterri, piccoli mammiferi arboricoli, passeriformi e strigiformi);
- il monitoraggio dei siti ipogei utilizzati dai chiroterri e la realizzazione degli interventi, dove necessario, per mantenere l'ingresso fruibile da parte dei chiroterri, impedendone crolli e rimuovendo la vegetazione in eccesso;
- la definizione della eventuale presenza e distribuzione della Chitridiomicosi all'interno della Riserva.

L'Ente si impegna ad attuare e/o promuovere l'individuazione di aree oggetto di eradicazione delle specie alloctone e invasive, nonché di aree in cui, a seguito del contrasto alle specie alloctone, sia opportuno o necessario provvedere con interventi di *restocking* delle popolazioni autoctone e la realizzazione di progetti/azioni di rafforzamento delle popolazioni esistenti delle specie di interesse conservazionistico.

L'Ente si impegna inoltre a definire e adottare un disciplinare con l'obbligo di pulizia e disinfezione degli attrezzi di cattura e pesca da parte di pescatori, tecnici, ricercatori e amatori allo scopo di prevenire la diffusione di malattie, in particolare la Chitridiomicosi responsabile del declino degli anfibi.

ALLEGATO A

EMBLEMA UFFICIALE DELLA RISERVA NATURALE BOSCO DELLA FRATTONA

Il logo può essere utilizzato esclusivamente con i colori di seguito riportati:

- verde Pantone 354
- bianco

oppure in bianco e nero, sia in positivo che in negativo, a seconda delle esigenze grafiche.



ALLEGATO B

ELENCO DIVIETI E SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 60 DELLA LR N 6/2005

	DIVIETO	NORMA DI RIFERIMENTO	SANZIONE
1	Violazione delle disposizioni contenute: a. negli atti istitutivi e nei regolamenti delle Riserve naturali; b. nelle misure generali e specifiche di conservazione dei siti della Rete natura 2000; c. negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti	comma 1	da € 250,00 a € 2.500,00 ridotta: da € 25,00 a € 250,00 per violazioni lievi
2	Estirpazione o abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta	comma 2 lett. a)	da € 25,00 a € 250,00
3	Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta	comma 2 lett. b)	da € 500,00 a € 5.000,00
4	Realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche	comma 2 lett. c)	da € 250,00 a € 2.500,00
5	Realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità delle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al precedente punto 1	comma 2 lett. d)	da € 2.000,00 a € 20.000,00
6	Danneggiamento, perturbazione o alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE	comma 2 lett. e)	da € 2000,00 a € 20.000,00
7	Mancata effettuazione della valutazione di incidenza, ovvero comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE	comma 2 lett. e bis)	da € 1.000,00 a € 10.000,00

Oltre alle sanzioni sopra elencate, può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

ALLEGATO C

MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA ⁽¹⁾

Bollo ⁽²⁾

Protocollo (riservato all'ufficio)	<input type="checkbox"/> All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna Presso COMUNE DI RIOLO TERME Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)
	<input type="checkbox"/> Allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di
	<input type="checkbox"/> Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di

RICHIEDENTE (l'avente titolo a presentare la richiesta può essere il proprietario, il tecnico incaricato o il legale rappresentante se la proprietà è una persona giuridica)

Nome e Cognome

Via/P.zza/altro n. Località

Comune Prov. TeL

Cod. Fiscale P.Iva

Indirizzo e-mail e/o P.E.C.

in qualità di

PROPRIETARIO (omettere in caso di corrispondenza con il soggetto richiedente)

Nome e Cognome

Residente in Via/P.zza/altro n. Località

Comune Prov. teL

Cod. Fiscale P.Iva

indirizzo e-mail e/o P.E.C.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:

per l'immobile/terreno situato nel comune di _____

in via _____ n° _____ località _____

Dati catastali: (Fogli e Mappali) _____

Area naturale protetta

- Riserva naturale Bosco della Frattona

Sito Rete Natura 2000

- ZSC IT4050004 Bosco della Frattona

Gli interventi ricadono all'esterno del sito Rete Natura 2000 (SIC/ZPS), tuttavia per la loro particolare natura, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presente nei siti stessi (in tal caso specificare il sito più vicino fra quelli sopra riportati).

Tutto ciò premesso, con il presente modulo il sottoscritto **chiede il rilascio del nulla osta**, ai sensi della LR 6/2005 art. 49, per il progetto presentato.

A tal fine, istanza si compone dei documenti di cui all'Allegato D.

Luogo e data _____

Firma _____

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA

ELABORATI TECNICO PROGETTUALI (vedi art. 2.1.2, comma 4 del Regolamento)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Parte da compilare dall'Ente di gestione

data di ricevimento dell'istanza: _____

Istanza trasmessa dall'Amministrazione titolare del procedimento principale SI NO

Amministrazione titolare del procedimento principale: _____

Pareri trasmessi unitamente all'istanza, se necessari e già espressi: _____

Documentazione dell'istanza completa: SI NO

data di comunicazione all'istante di documentazione incompleta: _____

data di ricevimento della documentazione richiesta per il completamento formale dell'istanza:

Archiviazione dell'istanza per documentazione richiesta non pervenuta: SI NO

Termine per il rilascio del nulla osta (**60 gg** dal ricevimento della documentazione completa):

Proroga dei termini: SI NO

Nuovo termine per il rilascio del nulla osta: _____

Parte da compilare dall'Ente di gestione

Sintesi dell'istruttoria dell'Ente di gestione

Progetto soggetto a rilascio immediato del nulla osta (vedi art. 2.1.1 punto 3 del Regolamento):

SI NO

provvedimento conclusivo del procedimento:

rilascio del nulla osta

rilascio del nulla osta con prescrizioni

rilascio del nulla osta per decorrenza termini

diniego del nulla osta / motivazioni:

Prescrizioni:

Motivi ostativi e relativa comunicazione: SI NO

Osservazioni / soluzioni alternative da parte del richiedente SI NO

Data di espressione del provvedimento: _____

Firma istruttore

ALLEGATO D

SCHEDA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI NULLA OSTA ⁽³⁾

- Relazione tecnica illustrativa dettagliata in cui si metta in evidenza:
 - la descrizione dell'intervento e i materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera; l'elenco delle piante che costituiranno il nuovo verde con riscontro nel relativo elaborato grafico; le dimensioni relative all'opera di progetto (tabella delle superfici, dei volumi, indicazione delle unità immobiliari, entità dei movimenti terra previsti);
 - le caratteristiche delle connessioni di servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua, telefono, smaltimento acque, ecc.);
 - i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impianti prevedibili sia in fase di cantiere che di esercizio;
 - le opere di tutela e miglioramento paesaggistico e ambientale ove richiesto ai sensi dell'atto istitutivo della Riserva;
- Documentazione fotografica a colori dell'immobile oggetto di intervento e/o area del contesto circostante;
- Stralcio dello strumento urbanistico comunale e della perimetrazione della Riserva, nonché stralcio di carta tecnica regionale, in cui si evidenzia la posizione dell'intervento;
- Estratto di mappa e visura catastale;
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi sui fabbricati, firmati dalla proprietà, dal progettista e dal direttore dei lavori (planimetrie, piante, prospetti, sezioni, tavola degli interventi, eventuali particolari costruttivi, ecc.);
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi nell'area esterna (sezioni territoriali e planimetria generale a scala adeguata con evidenziati gli interventi di sistemazione esterna, collocazione delle piante esistenti e di progetto, indicazione dei movimenti terra previsti, distribuzione della viabilità carrabile e pedonale, materiali utilizzati per pavimentazioni, cordoli, muretti, recinzioni e quanto altro necessario per illustrare compiutamente il progetto);
- Relazione geologica e/o geotecnica;
- Certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale ⁽⁴⁾;
- Esito favorevole della procedura di verifica del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola da parte degli enti competenti in materia ⁽⁴⁾;
- Documentazione PSC/RUE del comune interessato relativa agli interventi assentibili e alla classificazione degli edifici stessi, solo per interventi su edifici classificati come beni culturali;
- Relazione paesaggistica in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 146;
- Modulo A1 / A2 di prevalutazione di incidenza per progetti / interventi previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 24 luglio 2007 ⁽⁵⁾;
- Studio di incidenza di cui alla LR 7/2004 redatto secondo le disposizioni previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 24 luglio 2007, in alternativa alla presentazione del modulo di prevalutazione ⁽⁶⁾.

NOTE:

(1) L'avente titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ai sensi degli artt. 4 e 5 della LR 15/2013. Nel caso il Comune non abbia ancora attivato lo Sportello Unico, o qualora il Comune interessato lo ritenga più agevole, la richiesta sarà presentata direttamente all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della LR 15/2013, il termine entro cui viene rilasciato il nulla osta è di 60 gg. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. La documentazione integrativa deve essere presentata entro 60 gg dalla richiesta decorsi i quali il nulla osta si intende negato.

(2) Ai sensi del DPR 642/72 sono soggette a imposta di bollo le Istanze alla Pubblica Amministrazione Atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione. In caso di presentazione diretta all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna apporre una marca da bollo da € 16,00 (esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge) e allegare una seconda marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'atto.

(3) La scheda elenca tutti i documenti necessari per l'istruttoria di varie tipologie di intervento; selezionare solo i documenti che riguardano la pratica presentata e che vengono più dettagliatamente elencati nello specifico elenco di cui all'Allegato D.

(4) Solo per imprenditori agricoli professionali (IAP) che intendono avvalersi dello strumento del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola per la realizzazione di opere connesse all'attività agricola.

(5) Per progetti o interventi ricadenti all'interno del sito Rete Natura 2000 ZSC IT4050004 Bosco della Frattona l'individuazione cartografica è rilevabile al link sottostante:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva>

I progetti e interventi che non determinano un'incidenza negativa significativa sul sito Rete Natura 2000 come indicati nell'Allegato D) di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 e di seguito riportata, non sono sottoposti né alla procedura di prevalutazione, né a quella di valutazione d'incidenza, salvo quanto eventualmente disposto dall'Ente gestore del sito Rete Natura 2000 che, con propri atti amministrativi, di carattere speciale e limitati nel tempo e nello spazio, può stabilire che alcune delle tipologie di interventi o di attività di cui all'Allegato D) sopra richiamato, per il principio di precauzione, debbano essere, comunque, sottoposte alla procedura della valutazione di incidenza (Vinca).

Qualora il tecnico ritenga che il progetto sia ascrivibile alle suddette tipologie lo dovrà dichiarare all'interno della relazione tecnica illustrativa o in altro documento da allegare alla richiesta di nulla osta.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E ATTIVITA' DI MODESTA ENTITA' (Allegato D) delibera GR 79/2018 c. m. da delibera GR 1147/2018)

Attività turistico-ricreativa

Realizzazione e manutenzione di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico-ricreativa quali: punti di sosta (aree pic-nic, aree attrezzate per giochi, panchine, cestini porta rifiuti, fontanelle, barbecue, portabiciclette, bacheche), staccionate, passerelle e ponticelli.

Realizzazione e manutenzione di strutture e di attrezzature per la vigilanza quali: torrette e capanni di osservazione.

Attività agricola, zootecnica, pioppicoltura, arboricoltura e castanicoltura

Interventi di taglio della vegetazione arborea negli impianti di arboricoltura da legno in attualità di coltura.

Interventi di taglio della vegetazione arborea nei pioppeti in attualità di coltura, dal 16 luglio al 14 marzo.

Realizzazione di impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno, purché ricadano su aree private e non comportino l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali (maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate, muretti a secco, zone umide, boschetti, arbusteti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati e pascoli).

Interventi di potatura di siepi, filari e alberature.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree agricole oggetto di impegni agro-ambientali, in attuazione di quanto indicato dai bandi del PSR.

Interventi di manutenzione di recinzioni atte al contenimento del bestiame o degli animali selvatici.

Svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e zootecniche, compresi gli interventi nelle aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali (maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate, muretti a secco, zone umide, boschetti, arbusteti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati e pascoli).

Attività selvicolturale e verde urbano

Interventi di utilizzazione e di miglioramento dei boschi, a condizione che interessino superfici inferiori a 1 ha e che siano situati nei territori di collina e montagna (oltre i 200 m).

Interventi di conversione all'alto fusto di boschi cedui, a condizione che interessino superfici inferiori a 3 ha.

Interventi di utilizzazione e di miglioramento dei boschi e della viabilità forestale o relativi alle attività agro-pastorali già previsti nei Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti, purché la valutazione di incidenza dei suddetti Piani non abbia evidenziato possibili incidenze negative significative per determinati interventi e per essi non preveda l'effettuazione di ulteriori valutazioni di incidenza.

Interventi di taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente nei boschi, a condizione che sia finalizzata all'autoconsumo, come disciplinato dal Regolamento forestale regionale.

Interventi di taglio della vegetazione arborea e arbustiva, compreso lo sradicamento delle ceppaie, nei giardini, nelle aree cortilive e nei centri urbani.

Interventi di sradicamento delle ceppaie presenti sugli argini dei corsi d'acqua.

Interventi di potatura di siepi, filari e alberature.

Realizzazione di siepi e/o di filari con impiego di specie arboree e arbustive autoctone.

Gli interventi sopracitati devono rispettare, comunque, il Regolamento forestale regionale.

Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti varie, viabilità attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, smaltimento dei rifiuti

Interventi edilizi

Realizzazione di interventi edilizi di manutenzione ordinaria.

Realizzazione di interventi edilizi riguardanti opere interne.

Realizzazione di interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia che non comportino un mutamento di destinazione d'uso; fanno eccezione le manutenzioni degli:

- edifici sottoposti a vincolo culturale ai sensi della parte II del Decreto legislativo n. 42/2004,

- edifici sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, lettere a), b) e c), del Decreto legislativo n. 42/2004,
- edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 32, comma 8, della LR 24/2017,
- edifici diruti accatastati nella categoria catastale F/2. con particolare riguardo ai roost o ai luoghi di svernamento dei chiroterri.

Realizzazione di interventi edilizi già previsti nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), a condizione che la valutazione di incidenza dei suddetti Piani non abbia evidenziato incidenze negative significative e nel rispetto delle eventuali prescrizioni in essa contenute.

Messa in opera e manutenzione di pannelli fotovoltaici su edifici o strutture esistenti.

Messa in opera e manutenzione di antenne televisive su edifici e strutture esistenti.

Realizzazione e manutenzione di manufatti accessori agli edifici (pavimentazioni, cordoli, marciapiedi, muri, recinzioni, staccionate, scale, tettoie, porticati) situati nell'area di pertinenza degli edifici.

Realizzazione e manutenzione di rimesse, ricoveri attrezzi, pollai, legnaie, gazebo, serre e altre strutture, a condizione che siano ubicati nell'area cortiliva di fabbricati esistenti.

Realizzazione e manutenzione di depositi per acqua, gas o altri servizi per utenze domestiche, fosse biologiche, contatori, e relative fondazioni e platee.

Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, gas) per utenze domestiche.

Esecuzione di scavi e riporti di terra in prossimità di fabbricati volti al risanamento, alla ristrutturazione o alla sistemazione esterna compresi gli interventi di drenaggio e l'apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici.

Interventi su infrastrutture viarie o ferroviarie

Realizzazione e manutenzione di cunette, tombini, taglia-acqua e altre opere di regimazione idraulica.

Messa in opera e manutenzione di segnaletica stradale e pubblicitaria.

Messa in opera e manutenzione di barriere stradali protettive e di staccionate in legno.

Manutenzione dei muri di sostegno e della pavimentazione stradale (rifacimento del manto bituminoso e ricarichi di ghiaia).

Realizzazione e manutenzione di interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle se realizzati in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica.

Manutenzione dei sentieri.

Interventi di manutenzione di:

- reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche ed altre reti di servizio),
- strutture localizzate (depositi di acqua, depositi di gas, depuratori),
- impianti di telefonia fissa e mobile,
- impianti per l'emittenza radiotelevisiva.

Realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche ricadenti nell'ambito del sedime stradale.

Tutti gli interventi sopracitati non possono comportare modifiche significative di tracciato, di ubicazione o nell'ingombro volumetrico e dimensionale delle opere.

Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua e infrastrutture idrauliche

Interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, dei canali, delle opere idrauliche e delle opere di difesa della costa, a condizione che siano rispettate le modalità di intervento definite nel Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" (Allegato E delibera GR 79/2018), e, contestualmente, le regolamentazioni definite nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione.

Raccolta di legname fluitato presente nei corsi d'acqua e nelle casse di espansione a condizione che siano rispettate le seguenti modalità:

- periodo di raccolta: dal 16 luglio al 14 marzo,
- prelievo: limitato alla legna fluitata già sradicata (è vietato il taglio di piante morte, secche o deperienti in piedi o ancora radicate),
- quantitativo di legna: finalizzato all'autoconsumo, come disciplinato dal Regolamento forestale regionale.
- mezzi di raccolta e di trasporto: i mezzi impiegati possono circolare esclusivamente sulla viabilità esistente senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e senza accedere all'alveo o in altre aree naturali.

Per gli interventi di difesa del suolo o di riassetto idrogeologico, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 163 de Decreto Legislativo n. 50/2016, la valutazione di incidenza ex ante non è dovuta, mentre è necessaria la comunicazione di inizio lavori all'Ente gestore, il quale potrà proporre specifiche misure di mitigazione ed effettuerà la valutazione di incidenza ex-post, sentite le competenti autorità per la difesa del suolo.

Altre attività

Interventi già normati con specifici Disciplinari tecnici di cui al paragrafo 5.1 della Direttiva regionale (DGR n. 1191/2007) a condizione che la valutazione di incidenza del disciplinare tecnico di riferimento non abbia evidenziato incidenze negative significative e nel rispetto delle eventuali prescrizioni in essa contenute.

Interventi previsti espressamente dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che ne osservino le modalità di realizzazione indicate nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione.

ALLEGATO E

MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA PER TIPOLOGIE DI INTERVENTI, IMPIANTI, OPERE, ATTIVITÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE

(vedi Regolamento, art. 2.1.2, comma 3)

<i>Protocollo (riservato all'ufficio)</i>	<input type="checkbox"/> All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna Presso COMUNE DI RIOLO TERME Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)
	<input type="checkbox"/> Allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di
	<input type="checkbox"/> Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ

TITOLARE DEL PROGETTO/TECNICO INCARICATO

Il sottoscritto _____
residente in Via _____ n° _____ località _____
Comune _____ Prov. _____ tel. _____
C.F. _____ titolarità _____

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:

per l'immobile/terreno situato nel comune di _____
in via _____ n° _____ località _____
Dati catastali: (Fogli e Mappali) _____

Con il presente modulo, il sottoscritto chiede il rilascio del nulla osta, ai sensi della LR 6/2005 art. 49, per il progetto presentato.

Il sottoscritto assevera altresì la rispondenza del progetto dell'intervento alla casistica stabilita dall'area protetta per la quale il nulla osta si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza.

Si allega la relazione descrittiva dell'intervento.

Data _____

Firma _____

Parte da compilare dall'Ente di gestione

data di ricevimento dell'istanza: _____

Firma _____